

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro Delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Civita

Adottata nella tornata del 30. gembre 1864.

RELAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale
Delle Rendite e delle Casse
Divisione 2^a

N.°

Torino, il 22 settembre 1863

Soggetto

Signori ~~Senatori~~

Deposito

Documenti a corredo N.° 1.

Per Reunione

Nelle diverse Provincie del Regno sono in vigore sistemi differenti per la repressione e la esecuzione delle pene penali, e il cui provvedimento in alcuni luoghi spetta per intero all'Erario, in altri appartiene ai Comuni, alle Opere pie, ed ai privati.

Nell'intento di fare scomparire una siffatta difformità di sistema, la quale non ha più ragione di esistere, dato che furono nella maggior parte unificate le leggi e le disposizioni in materia penale, si è compilato l'unito progetto di legge che il signor Ministro ha l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Sacra Camera.

Le disposizioni dell'articolo primo di questo progetto hanno per oggetto di estendere a tutto il Regno il principio già ammesso

dalle leggi in vigore nella massima parte
delle Provincie, che il provento delle pene
penuniarie, spetta per intero all' Erario
Nazionale. Con ciò si accrescono i proventi
dell' Erario e si fa cessare la complicata
e disforme ripartizione delle multe ed am-
monde che tuttora si eseguisce in alcune
parti dello Stato ove la diversa natura dei
commissi reati, determina a che ed in qua-
le proporzione sieno devolute le pene penun-
narie.

Il sistema di attribuire per intero all' Era-
rio Nazionale i proventi delle pene penunna-
rie potrà forse ritenersi in opposizione
alle Teorie di alcuniubbisti i quali
sostengono che più volentieri i cittadini si
appoggiano al pagamento delle multe loro
inflitte se danno che una parte di esse va
a beneficio del Comune in cui fu commesso
il reato, ed in cui ordinariamente s'opera
di istituti di beneficenza locali.

Si afferma che con il sistema della

2

compartecipazione del Comune o degli
stabilimenti locali al provento delle pene
pecuniarie si rendono anche gli altri citta-
dini vieppiù interessati alla punizione
dei delitti e si toglie alle medesime l'aspetto
di vendetta sociale spendo esse impiegate
a sollevare miserie ed a soccorrere infelici.

Convien però confessare che queste conpi-
derazioni non hanno gran valore fuori della
cerchia delle Teorie. In pratica è incontestabi-
le che quegli che è condannato al pagamen-
to di una multa si preoccupa anziché del
l'impiego che sarà fatto di essa, del danno che
egli individualmente ne riparte, e gli altri
cittadini più per l'interesse sociale e per
la difesa propria anziché per l'interesse pe-
cuniario degli stabilimenti locali di benefi-
cenza si considerano solidali ed occorrendo
cooperano alla repressione dei reati.

Chiedi che lo Stato sopportando ingen-
tissimo aggravio per spese processuali egli è
questo che in parte almeno possa compensarsi
con l'incasso delle pene pecuniarie.

Tra le poche esclusioni riprodotte
nella legge sono per sopprimere le assegnazio-
ni di quote ai denunziatori ed a quest'anti-

le contravvenzioni.

Al sostegno di tale proposta sulla quale si trova dipendente il Consiglio di Stato il Ministero di Finanze invoca i precedenti conparati dal Parlamento Subalpino (vedi pag. 1291 - atti 1852. 53.) in occasione della discussione della legge 12. Luglio 1853.

Coll'articolo secondo si attribuisce per intero ai Municipii il provento delle pene pecuniarie dovute per contravvenzioni ai Regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della Guardia Nazionale.

Per quanto riguarda il riparto delle pene pecuniarie dovute in dipendenza di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle Gabelle, sui dazii, sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consozii in materia d'acque, parve miglior consiglio quello di lasciare sussistere le vigenti disposizioni poichè per ora non è necessario di modificarle, e perciò si sarebbe proceduto in questo senso coll'art. 4. del progetto.

Le disposizioni degli art. 3. 5. e 6.

3

tendono ad unificare e semplificare il sistema di riproposizione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia che ora è diverso in ogni Provincia e complicata.

Coll'art. 4. finalmente si fa facoltà ai Direttori del Demanio e delle Casse, sentito il Procuratore del Re, di provvedere per la cancellazione delle ipoteche ipotecarie prese contro i Debitori a garanzia del Credito Nazionale.

Il bisogno di rendere più semplice e di unificare questa parte della legislazione, facendosi ogni giorno sempre sentire il Ministero delle Finanze, prega il Senato di ben voler esaminare e discutere d'urgenza il qui consegnato progetto di legge.

[Signature]

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II. ecc.

Art. 1°

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni accettate od approvate nei capi in cui queste siano ammesse dalla legge appartiene all'Ersario Nazionale.

La ripossione di tali proventi e quella delle spese di istruttoria punitiva è affidata agli Agenti Demaniali.

Art. 2°

Spetterà per intero ai Municipii il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni che hanno luogo per contravvenzioni ai Regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dal Consiglio di Disciplina della Guardia Nazionale.

E a carico dei Municipii la ripossione di tale provento ed il pagamento delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti.

Art. 3°

Le sovratasse in materia di contribuzioni dirette e le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della Guardia Nazionale, sono paragonate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via Amministrativa, ai modi ed alle spese di ripossione.

Gli Agenti dell'Amministrazione dei Tributi Diretti, ed i Riformatori

Le Gattori comunali invieranno la ripossione di tali capitoli.

Art. 4.^o

Nella è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti in vigore sulla Gabella per Dazi, sul marchio dell'oro e dell'argento, ed in ordine ai conpozzi d'acqua.

Art. 5.^o

La ripossione delle pene pecuniarie e delle spese dovute in forza di sentenze emanate nei procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulla privativa postale e sui telegrafi è affidata ai contabili demaniali, i quali anticiperanno al-
trimenti le spese occorrenti per simili procedure.

Art. 6.^o

Alta ripossione per conto dello Stato del prodotto delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale portate da sentenze di condanna o divenute altrimenti esigibili, e risultante dalle obbligazioni accettate ed approvate, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per la Cassa di Napoli.

Art. 7.^o

La cancellazione delle ipoteche ipotecarie per assunzione la ripossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'Eranio Nazionale, potrà, allungando l'obbligazione fatta legalmente offerta venir autorizzata per Decreto del Direttore del Demanio, Cassa, previo parere del Comissario e del Re presso il Tribunale del circondario ove si trova lo stesso Tribunale.

N° 211.

Progetto di legge presentato dal Senato
del Consiglio dei Ministri Minuto delle
Finanze / Minipette /

Proventi delle spese pecuniarie

Tratta del 18. Aprile 1864.

Art. 3

Le cause di opposizione alle ingiunzioni e quelle per i procedimenti d'esecuzione sugli stabili sono nell'interesse della Finanza sostenute dal Diretto-
re demaniale davanti ai tri-
bunali ordinari.

Art. 4

Più decreti ingiuntivi e loro copie da richiedersi dalla giu-
dizatura, non competera alcun
diritto ai segretarii neppure
in via di ripetizione.

Art. 5

Le iscrizioni a ipoteca già
prese, o che potessero prendersi
in avvenire, contro i debitori
di pene pecuniarie e spese di
giustizia, potranno, allorquan-
do l'obbligazione sarà stata
legalmente estinta, venir can-
cellata per semplice decreto
del Direttore demaniale.

rette, che continueranno ad esse-
riscosse dagli fattori delle Stes-
se contribuzioni.

Art. 6

La cancellazione delle iscrizioni
o l'ipoteca prese per assicurare
la riscossione di pene pecuniarie,
indennità e spese di giustizia
dovute all'Esercito nazionale, po-
trà, allorquando l'obbligazione
sarà stata legalmente estinta,
venir autorizzata per decreto
del Direttore demaniale, per
via parve conforme del Procura-
tor del Re presso il tribunale
del Circondario ove reside il
Direttore stesso.

Art. 7

Le pene pecuniarie ed obbligazio-
ni relative ai Comuni a termini
dell'art. 2° e le relative inden-
nità e spese di giustizia saran-
no riscosse dagli fattori Comu-
nali, i quali anticiperanno al
luogo le dette spese sui fondi
comunali.

Art. 8

Nulla è innovato in ordine ai
Consorzi in materia d'acque.
Nulla i parimenti innovato
riguardo alle quote di partici-
pazione degli aventi e de-
nuncianti le contravvenzioni.

Le di rette per quanto riguarda i muoli e corrispondenti reclami
i muoli e le spese di riscossione: il tutto nei termini delle
leggi vigenti,

Art. 10

Come l'art. 8 del progetto ministeriale

Primo progetto del Ministero
delle Finanze

Art. 1°

Il provinto delle pene pecuniarie pagate dietro sentenze di condanna pronunciate dalle Autorità giudiziarie, ed in seguito di obbligazioni debitamente accettate ed approvate a partire dal 1° luglio 1862 sarà devoluto per intero all'erario nazionale.

Art. 2°

Spetterà per intero ai Comuni ogni il provinto delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di Disciplina della G. M. e di quelle applicate per contravvenzioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale.

Art. 3°

Gli Uffici incaricati della esazione delle pene pecuniarie sono dispensati dal riscuotere le somme dovute a titolo d'indennità quando non siano deliberate al Demanio dello Stato.

Art. 4°

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia punitiva sarà attivata nei modi e colle forme stabilite per la tassa di registro.

Contro progetto
del Consiglio di Stato

Art. 1°

Il provinto delle pene pecuniarie e quello delle obbligazioni accettate ed approvate nei casi in cui queste siano ammesse dalla legge appartiene all'erario nazionale, e altre condizioni si videranno all'articolo seguente.

Art. 2°

Spetterà per intero ai Comuni ogni il provinto delle pene pecuniarie e delle relative obbligazioni che hanno luogo per contravvenzioni ai Regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di Disciplina della G. M.

Art. 3°

Alla riscossione a favore dello Stato delle pene pecuniarie, spese di giustizia penale e relative indennità provate da condanna, o di multe altrimenti esigibili e delle obbligazioni accettate ed approvate, saranno app-

pliabili i modi le forme e le norme di competenza stabilite per la tassa di registro.

Sono esentate le soprastate in materia di contribuzioni di

*Progetto
del Ministero presenta
to alla Camera*

*Controprogetto
della Commissione*

Art. 1.

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni accettate od approvate nei casi in cui queste siano ammesse dalla legge appartiene all'erario nazionale.

La riscossione di tali proventi e quella delle spese di giustizia punitiva è affidata agli agenti demaniali.

Art. 2.

Spetterà per intero ai municipi il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni che hanno luogo per contravvenzioni ai regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale.

È a carico dei municipi la riscossione di tale provento ed il pagamento delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti.

Art. 3.

Le sovratasse in materia di contribuzioni dirette e le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della guardia nazionale sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via amministrativa, ai modi ed alle spese di riscossione. *(errore)*

Gli agenti dell'amministrazione dei tributi diretti, ed i tesoriери ed esattori comunali cureranno la riscossione di tali cespiti.

Art. 4.

Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi, sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acque.

Art. 5.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese dovute in forza di sentenze emanate nei procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulla privativa postale e sui telegrafi è pur affidata ai contabili demaniali i quali anticiperanno altresì le spese occorrenti per simili procedure.

Art. 6.

Alla riscossione per conto dello Stato del prodotto delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale portate da sentenza di condanna o divenute altrimenti esigibili, e risultanti dalle oblazioni accettate ed approvate, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 7.

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale potrà, allorquando l'obbligazione sarà stata legalmente estinta, venir autorizzata per decreto del direttore del demanio e tasse, previo parere del Procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove risiede lo stesso direttore.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente.

Art. 1°

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'erario nazionale sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti d'interesse nazionale. Fino a che non sarà uniformato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni della legge del 23 dicembre 1819 e del Decreto degli 11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai notai.

Art. 2°

Alle Provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia o di un consorzio di più provincie. Apparterrà ai Municipi il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali o nell'interesse di un consorzio di più comuni e quello altresì delle ammende inflitte dai Consigli di Disciplina della Guardia nazionale.

Art. 3

~~Colori, i quali sono~~

Gli scortatori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale in termini dell'art. 1, sia che provati sia che agenti governativi, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Sarà libero ai Comuni ed alle Province di stabilire quell'aliquota di partecipazione nei rispettivi loro regolamenti che stimeranno convenienti.

Art. 4

Quanto il corrispondente art. del Ministero

Art. 5

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale, è affidata agli agenti Comandati art. 6

Di tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammesse ed oblazioni dell'imposta sui Comuni e delle Province in termini dell'art. 2.

Art. 7

Gli agenti dell'anne dei tributi diretti ed i tesorieri, cancellieri ed esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette.

Art. 8

Nella riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudici costì sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed oblazioni legittime dovute in conseguenza di una semplice ingiunzione amministrativa saranno applicabili, in ordine alle norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 9

Per le sovratasse in materia forense dovute in virtù di giudici costì sono applicabili le regole della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

Le dette sovratasse poi, che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni amministrative, sono paragonate alle contribuzioni.

N. 211. A

Relazione

Rev. M. Mazzini, Civita
Cortese, Tenuis, Leo
Maffei, Negretto, Fivencini
Mureschi

Tratta del 29. Aprile 1866

Signori,

La vostra Commissione, nominata per
la disamina del progetto di
legge presentato dal Ministro
delle Finanze circa i proventi
delle pene pecuniarie, ha
stimato suo primo e prin-
cipal dovere di somministrare
i differenti sistemi all'uso
in vigore nelle diverse provin-
ce del regno, intorno all'at-
tribuzione ed alla riscossione
delle predette pene, come cri-
terio direttivo della bontà
intrinseca e comparativa di
quello ~~che~~ che si vorrebbe
in sostituzione proporre
alla vostra approvazione.
Ecco succintamente quali ~~sono~~ ^{sono}
i predetti differenti sistemi
in Lombardia le multe se cata-
strali ~~sono~~ ^{sono} devolute per $\frac{2}{3}$

~~al Comune~~ al Fisco e per $\frac{1}{3}$.
ai Comuni, con l'ob-
bligo al Fisco di
corrispondere una
metà al denunciante laddove
ci fosse; le multe per inosservanza
o d'indugiata revoca della im-
posta sulle rendite ~~sono~~
per intero attribuite all'Era-
rio pubblico; quelle per con-
travvenzioni ~~al~~ a' regola-
menti sulla navigazione
per $\frac{2}{3}$ al Fisco e per l'altro
terzo agli scovatori; le mul-
te per contravvenzioni al rego-
lamento circa i mulini ~~usati~~
~~vi~~ ^{sono} attribuite per av-
vità allo Stato e per av-
versità metà ~~al~~ ai denuncianti;
quelle per danni inferiti
alle strade per $\frac{2}{3}$ al Fisco
o al Comune secondo che
le strade ~~sono~~ ^{sieno} nazionali
o comunali e per l'altro
terzo agli scovatori; le
multe per contravvenzioni

dei regolamenti sulla coltura
del riso e sui vari pratici
Cetti di maritta sono per inte-
ro devolute allo Stato; a cui
sono pure attribuite le multe
~~proprie~~ ^{propriamente} dette civili, vale
a dire quelle ~~che~~ derivanti da
condanne delle autorità giu-
diziarie; le multe per contrar-
venzioni forestali sono divi-
se per $\frac{2}{3}$ ai denuncianti
e per il resto all'Fisco; delle
multe per contravvenzioni al
bollo di garanzia sugli ori
e sugli argenti $\frac{1}{3}$ ~~che~~ vie-
ne attribuito agli scovito-
ri, un altro $\frac{1}{3}$ agli insegna-
ti dei corrispettivi uffici e
l'altro $\frac{1}{3}$ allo Stato, in
fine per le multe dovute
per contravvenzioni alle
leggi sul bollo per le monete
e la parte degli scovitori
giunge sino a $\frac{5}{6}$ e solo $\frac{1}{6}$
ne rimane all'Fisco.
Differenti del fisco sono i metodi

di esenzione di tutte le predette
multe: quelle case
stali si riducono
per mezzo degli esat-
tori comunali; le
altre poi la mercede o degli agen-
ti Comunali o degli speciali
agenti addetti presso il rispet-
tivo ufficio da cui proviene
la comminazione delle stesse
multe.

Nel Parmense le multe sono per in-
tero rivolte a profitto dello
Stato e se ne promuove la
esenzione co' consueti me-
di di esenzione di ogni con-
danna giudiziaria da una
dei rispettivi Regi Procura-
tori. ~~E segue di nota, che~~
~~nella giurisdizione ivi allorchè~~
~~il debitore era insolvente,~~
~~si scontava la clamorosa~~
~~gettata con un determi-~~
~~nato periodo di carcere.~~

Nell'Ex Ducato di Modena le multe
per penali si riducono
per intero a beneficio dell'

ario, come risulta dal regola-
mento per l'esecuzione del codi-
ce penale e di quello di proce-
dura penale del 15 di mag-
gio 1856.

Anche nelle province ex-pontificie
il prodotto delle multe pecunia-
rie va attribuito intieramen-
te al Fisco, giusta il rego-
lamento del 20 settembre 1859.

Nella Toscana così fatta materia
vien regolata dal regio decre-
to del 28 di marzo 1854 e
dalle istruzioni del 28 di mar-
zo dello stesso anno oltre
a molteplici disposizioni
spandoli concernenti la ripar-
tizione delle multe.

La riscossione delle multe pe-
cunarie è commessa ai Rice-
vitori del Registro. Disposi-
zioni particolari stabilisce-
no in quale proporzione la
parte di chi debbano esse
venire ripartite, e secondo
i vari casi ~~debbano~~ ne vien

suddiviso il prodotto tra gli
scapritori, gli asse-
ssati, i comuni ed
il Tr. Soc. E d. i. su-
banali nel ~~proporzionale~~ commis-
nare le pene pecuniarie, che
chiederanno a chi sieno da at-
tribuire ed in quale propor-
zione si abbiano a riparti-
re, e se si tratti di un nuo-
vissimo stabilimento sono alle-
giondosi tenuti di darne scien-
za a' suoi rappresentanti;
e ciò a tenore delle circolari
de' 9 di Dicembre 1820 e del
2 di marzo 1822.

~~secondo le leggi penali napoletane,~~
~~causo~~

In quanto alle province napoletane
e siciliane, ~~le leggi napoleta-~~
~~penali del 1810~~ ~~in esse~~
~~siguanti, profetto conformi in~~
~~quello al Codice penamentale~~
~~che fu poi alla medesima edito,~~
~~stabilirono una classificazione~~
~~che annovera per legge le~~
~~pene pecuniarie sono riscosse~~

(V. Marmale di Diritto
positivo toscano sotto
la parola Multe)

o que di fatta uola e
saggetto a non poche

dai Rivisitori del Registro e
cedono ad intero beneficio
del Fisco, ma ~~si denegano~~
~~le~~ eccezioni, che giova fin da
ora enunciare, salvo a tornare
sopra più particolarmente nel
la Circolamina del progetto di
legge presentato dal Ministe-
ro e nella esposizione del con-
troprogetto formato dalla
nostra Commissione.

Per la legge sul notariato de' 23 di
novembre 1819 e per Decreto
degli 11 di aprile 1829, tut-
tavia in vigore in quelle pro-
vince, un terzo delle multe
comminate a' notai di cia-
scuna provincia viene attribui-
to alla rispettiva Camera no-
tariale come propria dotazio-
ne.

Quando la legge forestale di 21 di ago-
sto 1826 di una determinata
ordine di annuende una par-
te non minore del quarto e non
maggiore della metà viene al-

art. 108.

la fine di ogni anno ripartita
fra gli impiegati
ed agenti (del ramo
forestale).

A. tuori (col Coerolo organico della
contribuzione fondiaria de' 40
di giugno 1817, abrogato da
la recente legge di pro-
porzione per quanto concerne
i titoli dell'imposta e
le esenzioni, i proprietari
di fondi omessi in catasto
sono tenuti ad una ben gra-
ve multa, nel Coerolo metà
della contribuzione in prin-
cipale raggugliata alla re-
sta che tutto il fondo può
dare in un anno. Di tale
multa lo scrittore ha dirit-
to ad una metà - ha di rit-
to poi all'intero quando si
tratti di una multa po-
tevole, come quella cui
subrisimento è più indolabile.
Le multe poi che ~~non sono~~
surcomminate contro noi,
i quali omettano di ~~far~~ esse

art. 161.

lato alle Direzioni catastali
fondi di utile porti, in sostit
ti d'assegni stipulati o non ab
biano presentato i circolari
istruiti o questi. Siene per una
estensione inferiore al vero,
sono Contribuite dal Ministro
delle finanze tra gli scorte
ri della frode e al'imputa
ti benemeriti delle contribu
zioni Corrette.

Questa materia nelle antiche province
fu soggetto di lunghe discus
sioni nel Parlamento subalp
ino ed fu seguito di una leg
ge, quella cioè del 12 giugno
1833 N. 1549. Subito que
sta legge, tuttavia vigente
~~nelle~~ in queste province ed
~~stata dolo~~ ~~all'annua~~ ~~per~~
~~la nuova~~ ~~alla~~ ~~annua~~ ~~del~~
il ~~Municipio~~ della pure annua
re un quarto viene attribui
to al Municipio nel luogo
dove fu commessa la contra
venzione e gli due quarti al

1, del prodotto

Regolamento nazionale; le pene pe-
cunarie poi proffer-
te dalla Corte di
Cassazione sono de-
volte per intero
allo Stato; quelle pronun-
ziate dai Consigli di disciplina-
ra della G. N. sono devolte
al rispettivo Municipio,
col pari che le altre pronun-
ziate per violazione dei rego-
lamenti comunali di polizia
urbana e rurale.

Con apposito articolo è dichiara-
to in essa legge, che rimangono
in piena osservanza le
leggi ed i regolamenti concernen-
ti il riparto delle pene pe-
cunarie in fatto di Gabelle
di Dazi, di Poste e del
Marchio dell'oro e dell'ar-
gento.

La serie di regolamento approvato
con regio Decreto de' 12 giu-
gno 1853 (n. 1550) e di
un altro regio Decreto della

compiuto di partenza delle
proposte che vi pre-
senterà la vostra
Commissione.

Tali istruzioni ~~scritte~~, con molta
molta lucidità, dettate e
con un ordine e parzialità di
materie ~~non mai abbastanza~~
~~da~~ che non lasciano
nulla a desiderare, stabi-
lisco una triplice distinzio-
ne.

1° Pene pecuniarie propriamente
dette dovute in forza di senten-
ze od ordinanze pronun-
tate dalle Autorità giudiziali
o per virtù delle loro
dette obbligazioni debitamen-
te accertate.

(Art. 1°)

2° Pene pecuniarie per contrav-
venzione alle leggi ed ai
regolamenti sopra le dogane
e gabelle, i dazi, le
ponte, ed il marchio dell'o-
ro e dell'argento; quelle pro-
nunciate dalla Corte di
Cassazione; le obbligazioni

dei surroganti nel servizio mi-
litare in caso di diserzione
dei surrogati; le multe per
contravvenzioni alle leggi sul
bolle e sulla rassicurazione,
quando non fosse intermen-
ta condannare le soprataffe
stabilite dalla legge sulle
sueffioni;

(art. 3°)

3° Multe e soprataffe di dubitate
dalle leggi relative alle impo-
ste dirette.

(art. 4°)

La riscossione delle prime delle
predette multe fu affidata
agli esattori nel Circolo
del Consiglio del debitore.
Quella delle seconde fu di dubi-
tato che si sarebbe continua-
ta a cura delle rispettive
amministrazioni e dei
diruttori comunali ed in-
sinuatori secondo le leggi
allora in vigore.

E finalmente la ^{riscossione} delle
altre fu commessa agli
esattori delle contribuzioni
dirette la cui di reale

a tenore dei regolamenti concer-
nenti i tributi diretti.

Furono con le precipitate istruzio-
ni date che norme opportune
per la contabilità di tali
proventi non solo, ma e
ribellio con appositi artico-
li ripetuto al principio
della ripartizione delle
medesime sancito con la
mentovata legge del 12
Cos. giugno 1863.

(art. 90 e 91)

Non è superfluo qui notare, che tali
istruzioni, benché non ac-
compagnate colla men-
tata legge di cui erano
il complemento, furono per
Decreto del Reg. Commis-
sari applicate a talune
delle ~~aut~~ province ex por-
tiffice.

Finalmente con regio Decreto del
6 di maggio 1862 (ff. 611)
fu conferita dal 1° di
luglio Cos. quell'anno la
ripartizione delle pene pen-

marie e delle correlati ve obla-
zioni di bel mozo agli Insu-
amatori nelle antiche provin-
ce.

Queste ~~sono~~ ^{sono} le condizioni giuridiche
che delle diverse provincie del
regno, rispetto alla materia
dei proventi delle pene peni-
tarie. ~~quando~~ ^{quando} il Ministero
delle Finanze consultato
prima il Ministero di
Giustizia l'urto presentando
al Consiglio di Stato il
progetto di legge inserito
nella prima colonna del
l'annesso spuntinetto.

Il Consiglio di Stato ritenuta
in massima utilità della
proposta, promise alla di-
scussione dei singoli articoli
alquanto osservazioni gene-
rali, che si possono compen-
dare nel modo che segue.
Che in tutte le ~~case~~ ^{case} diverse
provincie italiane lo Stato,
partecipando con altri al pro-
dotto delle pene penali

L, avendo rivolto
al proposito la
sua attenzione,
e compilo ed

per giunta che la legge proposta
avrebbe ridotto alla contabile
sola variazione nella materia
che ciò malgrado era da far plauso
ad un tal punto, e come
uno dei mezzi per pervenire
al desiderato scopo della
unificazione legislativa,
perché era a ritenere con
forme all'incendio proprio
con i proventi delle pene pecu-
niarie attribuiti allo
Stato, e per cui riuniti
in una sola mano avrebbe
potuto offrire un espi-
te di qualche considerazione,
ai comiti sopra pagati
franco alato ed altri Cor-
pi morali non sa'ebbero
stato per alcuno di una ve-
rè positiva utilità, e
per cui ^{in fine} questo modo ne
sarebbe stata vie meglio
affermata e resa più spe-
cifica la ricezione
passando alla discussione degli ar-
ticoli il Consiglio Costituito
propose nel primo la seg-

prossione delle parole pagate
di retro sentenze di condanna
non pronunziata dalla autorità
giudiziaria per non
escludere dalla sanzione legis-
lativa quelle multe che sono
corrispondenti per sola prescrizione
di legge la metà di una san-
zione ingiunzione ed altra
non fatta coll' intervento
dell' autorità giudiziaria,
il quale suppone o esercizio
di giustizia punitiva o
autorità sul diritto
o sulla quantità della pena
nell' ammenda pecuniaria.

Rispetto al secondo articolo il Con-
siglio di Stato, adottando
il principio in esso espre-
so, propose una redazione
più estesa e comprensiva
di ogni maniera di multe
~~non pagabili~~ ~~ed~~ ~~oggetti~~
alla sanzione dell' art. 4,
le quali fossero consequen-
za non dei soli regolamen-

I quelli di

si comunali indrati nel proget-
to ministeriale, ma ~~per~~ ^{per} qua-
lunque altra specie di che
comunal; e ciò per identità
di ragioni.

In quanto all'art. 3.º il Consiglio
di Stato osserva, che ~~la~~
~~proposta~~ ^{applicando} non sarebbe
fatto ~~voluto~~ non sarebbe
lo stato conveniente di
far venire meno le preroga-
tive di esazione fiscali
e l'opera degli agenti go-
vernativi alla riscossione
delle indennità, benché non
coerate allo Stato, come ne-
cessario annesso (allermu-
te), senza che ciò avrebbe
tutto produrre un sensibi-
le aumento di spese, e
proporre in conseguenza
la soppressione ~~del~~ ^{di} ~~due~~
e che fosse ~~stato~~ ^{substitu-}
to da altro articolo, di cui
il terzo nel controprogetto
è inserito nella seconda colo-
na.

Rispetto all'art. 4.º del progetto
ministeriale, il Consiglio di
Stato, ~~pur comminando la pena~~
riconoscendo la convenienza
di concentrare nelle stesse
mani degli ~~stessi~~ Agenti, cui
è commessa l'esazione delle
tasse (di registro, la riscossione
delle pene pecuniarie
delle spese di giustizia e
delle correlative indennità,
giustamente osservo la ne-
cessità di fare un'eccezione
per le sovritasse attribui-
te Diretti, ~~la cui esazione~~
della cui esazione non si
sarebbero potuti spogliare
gli agenti, cui incombe
di riscuotere la tassa
principale, ammetto per-
ò, che sovritasse di fatte
costituire una vera pe-
na pecuniaria, ~~che potesse~~
~~un altro soggetto a carico~~
~~di una giurisdizione diversa,~~
~~secondo che fosse ritenuto~~

~~del Parlamento,~~

Oportò inoltre il Consiglio di
Stato rispetto a quest'art.
4° del Codice ministeriale,
che se per le ragioni
dianzi indicate e in conve-
niente nell'articolo per
sopprimere la parola -
pagato in seguito a senten-
za di condanna profer-
rta dalle Autorità giu-
diziarie, se si dovestero
per contrario comprendere
nel predetto articolo, e ciò
per le seguenti considera-
zioni. Per primo per con-
cedere che si potesse procedere
per semplice ingiunzione
nei casi in cui, a tenore
delle leggi vigenti, la mul-
ta avesse dovuto esser pro-
nunciata con una sentenza.
Per secondo luogo per i pochi
propposti la multa in via di
sentenza, o stabilita dal
1° Tribunale pubblico quando
per legge ne abbia il di-

ritto, o convertita in obbligazione debitamente approvata, od altrimenti consentata giustamente esigibile, stando di procedere alla effettiva esecuzione la merce di coazione od ingiunzione in conformità della legge sulla tassa di registro e, se conta questa, qualsiasi opposizione, non più riferibile alla pronunziatura della multa, sarà dichiarata di cognizione dei Tribunali ordinari.

Circa l'art. 58 il Consiglio di Stato osservò che non si potrebbe ammettere che i Direttori demaniali fossero i soli rappresentanti giuridici dello Stato in fatto di pene pecuniarie, senza ricorrere all'art. 58 del Codice di Procedura Civile (1) ed a

(1) Art. 58. Il patrimonio dello Stato e le pubbliche amministrazioni sono citate nella persona del rispettivo capo ed agente che le rappresenta nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria presso cui è portata la causa.

molte altre parti delle leggi
generalì ed organiche vigen-
ti nelle nuove provincie del
regno, con non lieve aumen-
to di spesa; e che d'altra
parte l'Unione pubblica
non si riteneva liberissima
di farsi rappresentare, se
non le fosse stato concesso
da un affabile pubblico
di grado superiore a
quello nel prestatato atto de-
signato.

Supponde poi il Consiglio di
Stato come fosse o ritenere
chiusa la ~~Corte~~ l'altra
disposizione in esso artico-
lo compresa circa la ~~dispo-~~
~~zione~~ giurisdizione all'uopo
dell'Autorità giudiziaria,
come quella che si trovava
chiaramente compresa nel
la dotezione del 3° artico-
lo ~~del suo~~ del suo contro
progetto.

Enfatto da Considerazioni
siffatte il Consiglio aprì

no' doversi sopprimere ad
Cirittura Parto 5.^o

Quindi Coel parli averli a sop-
primere il susseguente Part.
6.^o come sup. effuso rispetto
alla legge che in numero
ogni maniera di tasse
già dovute alle segreterie;
e come non giusto e degno
di plauso in quanto alla
esposizione (di spese per
avventura anticipate).

In quanto ai modi da operare
la cancellazione dell'iscri-
zione fiscale, di che si oc-
cupa Parto 7.^o del progetto
ministeriale, il Consiglio
di Stato giudicò all'uopo
necessario e quindi il pare-
re del Procuratore Coel Vi,
potendo bene avvenire, che
al proposito sorgano non
pouili questioni di diritto.
Come necessaria illazione delle av-
vertenze fatte dianzi il Con-
siglio di Stato stimo neces-
sario di dover soggiungere

per le molte Coorate di Comuni
nell'articolo 5° del suo contro
progetto, le cui ragioni s'assun-
gono spontanee dall'indole
della stessa cosa.

Ma qui si arrestò il Consiglio di Stato,
che vedette Coi dover seg-
guire le seguenti altre
osservazioni, le quali s'espri-
mo nell'ultimo articolo Coi
suo controprogetto.

L'importanza della materia
delle acque ed il vario modo
come la legislazione delle di-
verse parti d'Italia si tro-
va di aver promesso al
regime delle medesime ed ai
consorzi che in proposito
si possono stabilire, se-
condo la varia condizione dei
luoghi e la diversa indole
degli abitanti, indusse il
Consiglio di Stato a propo-
nere di proposizione contenuta
nel primo articolo dell'ul-
timo articolo del suo contro-
progetto.

In fine il Consiglio di Stato prende
ad esaminare la ben grave
questione dell'abolizione del-
le aliquote di prosciugazio-
ne ed il progetto delle pene pre-
cumbenti da molte delle ri-
genti leggi concedute agli au-
ctanti e denunzianti le
contravvenzioni ed anche agli
impiegati ed agenti delle re-
spettive amministrazioni.

Quell'eminente Consiglio conside-
rò, che non si sarebbe potuto
altrimenti sanare la massa
ma dell'abolizione scritta
nel primo articolo del pro-
getto del Ministero senza
passando contemporanea-
mente a disaminare le va-
rie e singole materie, che
danno luogo ~~alla~~ a verifica-
di contravvenzioni ed a
pagamento di pene pre-
cumbenti.

E circa il merito di siffatta
controversia il Consiglio di
Stato non dubitò di affe-

mare, che l'esperienza tanto
in Italia che all'Es-
tero e lo stesso
cattiva prova al
l'uopo fatta dalla
legge del 12 di giugno 1853
consigliavano a dover man-
tere il sistema delle
partecipazioni, mentre il
fatto costante mi è troppo
deponere, che nelle mate-
rie in cui ~~è stata dispo-~~
~~sa una~~ ^{te} quota di parteci-
pazione sono state abroga-
te sono immensamente se-
mati i verbali di contrar-
venzione, con grave disca-
po dell'autorità morale
della legge, con la perili-
tà del prodotto delle mul-
te e col danno incompara-
bilmente maggiore della
perdita delle ragioni fisca-
li e delle tasse, ~~affir-~~
mata merco la scoperta del-
le contravvenzioni.

Ch'una volta ammesso il principio
Cello non parta in ragione al
prodotto Cello per le premesse
che, come norma generale e di
rettiva di ogni maniera di
contravvenzione, non si po-
rebbe non estenderlo egian-
do alle materie daziarie
derogando al recente regu-
lamento votato dal Parlamen-
to, e comunque danno del
pubblico. Frattanto non s'è a dire,
Ch' però mentre il Consiglio di
Stato non creda di non
dover si ammettere il prin-
cipio generale della soppres-
sione delle quote di parte-
cipazione, né il contrario
Cello sua sanzione, che
a suo avviso ha ordinazione
dell'una o dell'altra ma-
niera trovata l'opportuna
sua sede nella divisione
delle speciali proposte di
legge sopra ciascuna mate-

Il presente progetto
di legge si come

ria, stimava contenta
di conservare nel
secondo alinea del
l'ultimo articolo
del suo controprogetto ~~il~~
~~stesso~~ la parte di proce-
ni casi consentiti dalle
leggi in vigore piuttosto
che ~~ammettere~~ procedere oltre
nella via delle soppressioni,
oltre modo pregiudiziale
all'ordine non tanto
quanto alla legge, la cui
violazione a questo modo
si farebbe nel maggior nu-
mero dei casi impunite.
Dopo così elaborato avviso del
Consiglio di Stato il Mini-
stro riformò il suo primi-
tivo progetto e presentò al-
la Camera un nuovo di-
segno di legge, ch'è quello
riferito nella terza colo-
na dell'annesso speciet-
to.

Trasmesso agli Uffici il disegno di legge. Del Ministero, ne fu da tutti ritenuta in primo luogo l'utilità, ma intorno alle questioni alla cui soluzione esso intende di provvedere non tutti furono ~~di~~ ^{con} concordi.

Qualuno di essi riteneva, che i proventi delle pene pecuniarie dovessero costituire un separato fondo da addirsi ad opere di beneficenza e talun altro che gli Istituti Pii dovessero intraprendere particolareggiata, come segue tuttora in Toscana.

In quanto poi al se fosse utile e conveniente di ammettere gli scovritori delle contravvenzioni a partecipare del prodotto delle multe, il maggior numero degli Uffici ne è avverso piuttosto all'opinione comune espressa dal Consiglio di Stato piuttosto che a quella del progetto ministeriale.

Sotto altre osservazioni di seconda
ria importanza,
per tutto il resto
gli uffici conferito
no ompio mandato
dei Commissari. ~~questi non
terminati~~

La vostra Commissione, o signo-
ri, ha stimato suo debito
per adempire al compito
conferitole, di rivolgere i
suoi studi su' quali argo-
menti che seguono.

Unoviri tutto, essa ha creduto
di dover esattamente de-
terminare le materie ~~per~~
alle quali la presente
legge si debba applicare,
primariamente perche
mentre nell'art. 4° del dis-
egno del Ministero vien fat-
to un non breve elenco di
materie a cui buona parte
della proposta legge non
si applica, in uno degli
uffici fu fatta formale
proposta che tutte le pre-
se pecuniarie costitessero

4 in quanto alla
loro determinazione

per tutta Italia il soggetto
di un unica legge sulle
La vostra Commissione dopo matura
esame ha creduto, che un
tale desiderio non potesse es-
ser ridotto in atto che solo
in parte. Compilare un'uni-
ca legge sulle pene punibili
non sarebbe possibile se
non passasse a rassegna
tutte le svariate leggi e
regolamenti sulle pene,
tutte le materie le quali pos-
sano luogo a contravven-
zioni e in siffatto modo puni-
bili. Ed astrazione fatta
dalla mole del lavoro, non è
sembrato alla vostra Com-
missione logico razionale
e prudente di limitarsi
al lavoro di un Codice qua-
si di ogni maniera di tras-
gressioni punibili con mul-
ta, ma dove le trasgressio-
ni formano la materia del
le trasgressioni punite
le contravvenzioni con

ma' a costituirlo il comple-
mento di ogni legge
o regolamento, ~~che~~
~~che~~ per la
cui violazione nessuno
state sanzionato.

Messa da siffatte considerazioni
la vostra Commissione ha sta-
ta unanime nel ritenere di
non potersi augliere la pre-
sente proposta e doveresi
nel progetto di legge sulle
strade cedere il suo
completo ~~completo~~ all'attribuzio-
ne e ripartizione delle pre-
sunte pecuniarie ed agli appor-
tuni metodi di riscossione.

Circa l'attribuzione del prodot-
to delle spese pecuniarie
all'Erario nazionale, provin-
ciale o comunale suo uo-
che si tratti di contraven-
zioni a leggi o regolamenti
nell'interesse di tutta
quanta la civil comunanza,
o delle minori associazioni,
sulle quali si compone, val di-

ella Provincia ed il Comune,
la vostra Commissione comor-
demente ritene, che non se-
ne possa muovere giusto Dub-
bio. Il singolo interesse fe-
rito dee meritare una spen-
sa e propria riparazione.
Non si potrebbe in conseguenza
nel rigor de' principj soste-
nere la sostituzione di al-
tri enti morali come sono
gl' Istituti Caritativi al-
lo Stato alla Provincia ed
al Comune per attribuirle
all'effi il prodotto delle
pene pecuniarie. Se consi-
derazioni morali richieggono
il Soccorso dello Stato ed
la Provincia o del Comune
agli Stabilimenti di bene-
ficenza, esso sarà dato in
modo consentito colla legge,
senza violare il rigor de' ci-
principj. Per queste stesse
considerazioni non è da
ammetterne anche la par-
tecipazione de' predetti Istituti

tati Caritativi al puro dritto
Celle multe, che
spediente e siffatto
richiederebbe per
giunta alla dopo
più contabilità ed uno sicuro
di lavoro nell'attribuzione e
ripartizione dell'eliqueste
e' conosciuta di loro spetanza
Allegare in fine il più ritenersi
giusta ragione in contrario
i bisogni più e meno degni
di considerazione del Comune
cui provvedono gli Istituti
di Beneficenza, poi che non
si hanno bisogni, per quan-
to meritevoli di considera-
zione, che valgano a giustifi-
care il Sacrificio cui buoni
principi di una bene ordina-
ta amministrazione, ed ot-
tra a ciò al sad disfacimento
di così fatti bisogni provve-
dono lo Stato la Provincia
ed il Comune direttamente
nei modi e nei termini sta-
biliti dalle leggi senza che

more effi: Istituti Caritativi
ad una non giustificabile
riprotezione del p^{ro} dotto Aut
le pene penumorie.

Allegare in fine, che la compa-
re di cessione degli stabilimenti
di Beneficenza ~~at~~ a' proven-
ti delle multe, nobilita
di queste lo scopo e ne ren-
de più agevole la riscossione,
~~che~~ è sembrato alla vostra
Commissione un argomento
che potrà valere ad attesta-
re la purezza del cuore di
quei pubblicisti, che l'hanno
posto in mezzo, ma che
non possa essere opportunamente
invocato, sia come
produttivo di utili conse-
guenze pratiche, sia nella
circostanza attuale, in cui
non si tratta già di ~~stabi-~~
~~lire~~ sanire, fra le altre,
le pene penumorie, ma
di provvedere ai
più nuovi ed uniformi me-

lodi della loro riflessione e
soparto.

Ma da tutte così fatte
considerazioni la
vostra Commissione
nei, o signori, all'unanimità
ha adottato il principio
che informa il progetto del
Ministero ~~che~~ cioè che
il provento delle pene pe-
cunarie spettanti all'Erario
nazionale ~~sarà~~
~~partenza comune~~ provin-
ciale o comunale secondo
la natura delle diverse
trasgressioni ~~che~~ riferibi-
li a leggi o regolamenti
nell'interesse pubblico in
generale o in quello più
speciale della Provincia
o del Comune.

La vostra Commissione è venuta
tanto più risolutamente al-
la predetta conclusione, in
quanto da un attento studio
in essa ha fatto delle condi-
zioni giuridiche delle varie

province d'Italia, si è convin-
ta che coll' riconoscimento dei
veri principi regolatori della
materia non ~~sono~~ ne resul-
tano perturbati i interessi
di una certa importanza.
Se non che, o signori, nel fare uno
studio sofferto la vostra Com-
missione ha dovuto ~~convincersi~~
pur convincersi della neces-
sità di stabilire una sezio-
ne per le pene pecuniarie
di appartenenza fiscale ~~in~~
~~alle~~ nelle province napo-
letane e siciliane, non per
servire ad interessi ivi già
costituiti, ma di dovere per
non far venire meno istitu-
zioni importantissime.

~~Nelle provincie~~ In una
delle predette province
per legge del 23 di novem-
bre 1819 trovasi istituita
una Camera notariale, ~~la~~
il cui compito è di provvede-
re all'esatta osservanza
di essa legge organica del

notariato esercitando una non
interessa vigilanza sui
notai, verificandone gli
atti e provocando l'inter-
venzione ordinaria l'applica-
zione delle multe per san-
te per vari casi di trasgre-
sione.

Alle predette Camere notari-
li fu con quella legge osser-
vato come propria Costitu-
zione. Corretto ~~per~~ dovuto
vari atti stabiliti nella
tariffa alla medesima an-
nessa per giunta il ter-
zo delle multe inflitte ai
notai della rispettiva pro-
vincia. ~~Per~~ da riossio-
ne di diffidare multe doppie
ma fu affidata a' cancelli-
eri di ciascuna Camera, i
quali cumulavano in se
anche le funzioni di Costi-
eri, ma per posteriore de-
creto degli 11 di aprile 1829
furono all'ufficio sostituiti
i ricusatori del registro e

(art. 108)

(art. 115)

bollo, con l'obbligo di versar
ne un terzo alla rispettiva
Camera notariale e gli al-
tri due terzi allo Stato.

È sembrato alla vostra Commis-
sione, o Signori, che non si po-
tesse per ora abrogare la pre-
della speciale comparteci-
zione, senza lasciare all'or-
ganica del Notariato nelle
provinche meridionali, il
che ~~avrebbe~~ certamente non
sarebbe stato partito troppo
di lieto. Ma pure conside-
rando così fatta esigenza,
la vostra Commissione ha
esplicitamente ~~imposto~~
solutamente impresso alla me-
desima il carattere di ~~tem-
poraria~~ provvisorietà ineren-
te alla sua indole. Allor-
quando, ~~si~~ reso uniforme il
Diritto privato in tutta l'Ita-
lia, si dovrà uniformemente
reorganizzare il Notariato,
sarà il caso di esaminare

Scrittore

1 figlio ed invariabile

Necessità di Littoria
Cella

9 come ~~si~~ sarà di mo-
strato al duogo opportuno,
non c'è a ritenere come asso-
lutamente immorale la
teoria della comparticipa-
zione al prodotto delle
multe degli scrittori,
non potendo non esser
conservata ~~per~~ a
preferenza di ogni
altra, quella comparticipa-
zione cui è dovuta la retribu-
zione dei proprii agenti, fisici
e morali, che negli ~~stessi~~ ^{causali} prodotti
dell'opera loro ~~sono~~ riducono
un eventuale compenso alle
proprie fatiche.

se, ritenute le Camere notaria-
li, convenga dar loro un altro
fondo, per dotazione di retta-
mente dallo Stato, e detten-
dere il sistema della com-
partecipazione alle altre
provviste ~~proprie~~ italiane, co-
me quello che rendendo soli-
dale del pubblico il privato
e premiare l'interesse de' com-
ponenti di ciascuna Camera,
assicura non tanto la ridos-
sione delle multe quanto
la osservanza delle leggi in-
terdi della santità delle
contrattazioni private e
degli atti di ultima volon-
tà. ~~Ed anche da~~ ~~avversari~~
Dopo tutto ciò la Vostra Commissione
ha tutto a disaminare con
quella ~~naturalità~~ ponderazio-
ne che richiederà la gravissi-
ma questione di attribuire
oppur no' un aliquota delle
pene pecuniarie agli scri-
tori delle contravvenzioni
ed agli agenti governativi

av'ne è commessa la repressione,
quistione tanto più grave in
quanto, in sostegno dell'opinione
più generosa stanno i pre-
sidenti del Parlamento subal-
pino e la proposta mi in-
steriore, mentre la teorica
contraria non professata dal
Consiglio di Stato e dal mag-
giore numero degli ~~uffici~~
nostri uffici.

Nella tornata del 7 gennaio 1833
del Parlamento subalpino
il Ministro delle Finanze
presentò un progetto di legge
inteso a stabilire un
metodo uniforme di riguar-
to di tutte indistintamen-
te le pene pecuniarie, sen-
za tener riguardo alla di-
versa natura dei commessi
reati. Secondo un tal pro-
getto di proposte di riguar-
to il prodotto delle pene
pecuniarie a questo modo:
per un quarto al Comune

toe ed agli ammonti; per un
altro quarto ai municipi col
corrispo al essi di farne la di-
stribuzione alle congregazioni
locali di carità e per gli
altri due quarti all'Erario
dello Stato. Ma furono espres-
samente in tal progetto ri-
servate e conservate in vigo-
re le leggi e regolamenti
intorno alla ripartizione
delle pene pecuniarie dovute
per il fatto di gabelle, di
dazi di poste e del mar-
chio dell'oro e dell'argen-
to.

La Commissione nominata a puri-
sime del predetto progetto
credette di dover sopprimere
ogni quota di partecipazione
del prodotto delle pene pecu-
narie agli sottoscrittori delle
contrattazioni. Essa esimen-
tò nella sua relazione pre-
sentata nella tornata del
3 marzo 1853, come ~~questo~~
Gouito e Plinio affessoro a

caratteri di fuoco stigmatiz-
zato i: Celatori, ritenendo
quella conpartecipazione
~~premeditata~~ come una de-
lazione premeditata. Ed ad-
dusse in sostegno dello pro-
posta soppressione, che
promuovere i: Celatori egua-
leva i: nuoraggiare i: Celitti;
che toglier ~~premeditata~~ la vergo-
gna della denuncia preme-
data era a ritenere meglio
potentissimo a ripristinare
come cosa onesta il scritto
di amica da esercitarsi da
ogni libero cittadino, che
in un paese retto a forme
di libero reggimento in
cui tutt' i cittadini sotto
la di vista della G. N. ~~sono~~
~~cittadini~~ sono interessati an-
dotti dell' osservanza del-
le leggi non dovea reputar-
si indispensabile meglio
all' uopo la denuncia pre-
meditata, e che in fine pote-

va meglio ~~non~~ concludere ad ipotesi
e esecutiva un più largo fondo
ci si può dire, se lo spom-
taneo concorso dei cittadini
non si fosse giunti a cotto suffi-
ciente.

Malgrado tali osservazioni (e
giò va sul proposito richie-
dere la vostra attenzione
e signori) la Commissione
conservo inalterata l'emo-
zione scritta nel progetto
ministeriale.

Nella tornata del 7 marzo 1853,
venuto in ~~fu~~ di discussione il contro proget-
to della Commissione, il
Ministro delle Finanze
dichiarò espressamente
" di egli ~~non~~ ~~non~~ lo
" mantenne, riservandosi
" tuttavia di presentare
" poi sul bilancio una do-
" mania di fondi, non per
" pagare, ma per compensar
" le quelle persone che av-
" tarono l'amministrazione
" a constatare i delitti. da

(Chimica?)

L, il non mai abbastan-
za rimpiauto Conte
di Cavour!

done, che avevano prestato
l'opera loro alle scorrimen-
te delle contravvenzioni.
Come mezzi di soluzione della
questione ~~del rifiuto della~~
della compartecipazione al
prodotto delle multe ~~tra~~
degli scrittori delle con-
travvenzioni sia che fossero
privati, sia che fossero
agenti governativi, tu si
stani si presentavano al-
la volta della vostra Com-
missione:

1.° Quello proposto dal Mini-
stero dal C.ire il rifiuto
di qualsiasi comparteci-
pazione, ~~data in conformi-~~
~~ta della legge C. 12 di~~
~~giugno 1835, salvo la stan-~~
~~ziante di apposito fondo~~
~~in bilancio come compensa-~~
~~zione dell'aderimento di~~
~~siffatto principio~~

2.° Il sistema proposto
dal Consiglio di Stato,
dal C.ire di conservare le

"ra' poi indispensabile di"
"aumentare la paga degli"
"agenti forestali, poi che"
"le multe che pervervano co-"
"stituiranno per probato una"
"parte del loro Stipendio;
"la perdita di queste multe"
"si potrà loro compensare"
"in parte coll' aumentare"
"gli assegniamenti loro in"
"parte col mezzo delle gra-"
"tificationi."

Il progetto della Commissione
salvo lievi emendamenti
fu approvato da' due ra-
mi del Parlamento e
sancto dalla Corona fu
trasformato nella legge
del 12 giugno 1855, di
cui ordinò si è fatto motto.
Ed in conformità delle sussepi-
te Dichiarazioni del Mini-
stro delle Finanze fu stabi-
lito un apposito fondo in
bilancio non per prospere,
ma per compensare le per-

leggi preesistenti nelle varie
pubbliche del regno
3.^a Il sistema ~~per~~ di annut-
tire la compravendita
e di stabilirne con norme
uniformi la quantità.

La vostra Commissione, o signori;
nella disamina dei preletti
tre diversi sistemi è stata
qui dotta dalle considerazio-
ni che seguono.

Prima di tutto la menzione consen-
tita nella stessa legge del
12 di giugno 1853 intorno
alla ripartizione delle
multe ~~per contravvenzioni~~
stabilite dalle leggi e rego-
lamenti sulle gabelle, sui
cavi, sulle poste, sul mar-
chio dell'oro e dell'argento,
il principio adottato nel
recente regolamento dogan-
uale sancito dalla Camera
(art. 91) di attribuire per
intero le multe per contrav-
venzioni doganali agli isco-
rittori, alla massa del

I degli Uffici

I uno massimo

guardie ed al Capo dell'Ufficio
nel quale vien for-
mato il verbale di
contravvenzione,
l'opinione del
Consiglio di Stato e quella
manifestata nel maggior
numero laudano per lo me-
no (abitare), che ~~il primo~~
~~qui~~ (ella) comporta espiazione.
Del pro d'otto delle pene pu-
cuniorie sia condannato a
coi preiuzii non meno della
morale che del libero reggi-
mento ^{governativo} ~~stato~~.
Egli è pur troppo vero, che sareb-
be a desiderare, che all'in-
teressata relazione dei
delitti, per opera delle svi-
luppo del sentimento di
moralità, si sostituisse
e venisse rimesso in cuore
il diritto di amenda. Ma
considerando la società
qual essa è e non qual po-
rebbe o dovrebbe essere,
non è d'altra parte men

vero, che, nello stato attuale
dell'opinione pubblica, non
~~è naturalmente contrattata co-~~
~~me a sperare, la repressione~~
dei Celitti che lo scuorimen-
to di taluni Celitti possa
corrinere da spontanee e
distintate manifestazio-
ni dei più onesti cittadini.
Se ~~la~~ ~~conseguenza~~ i danni
derivanti da un silenzio
~~che può essere sofferto si~~
limitassero alla sola per-
dita del prodotto delle pe-
ne pecuniarie, ben si po-
rebbe far posto al prin-
cipio della non comparteci-
pazione. Ma quando si
consideri, che la più grave
conseguenza è la ingiustizia
dei Celitti e lo scuorimen-
to dell'autorità morale della
legge e del Governo, con-
viene essere molto guarda-
gli nello ~~stabilimento~~
~~fatto primario~~, ma si me-

+ di primario soffatto

1. Sani da un
legge

quando l'esperanza tua costar
toto pur troppo,
che l'orti sono d'orti
gli' affetti della
legge de' N. gregio
1863.

1800.
 Mi si per l'la massima della
 compattezza e pazienza per d'isti
 ma impossibile co' principi
 del libero reggimento costitu-
 zionale e perche' e' conosciu-
 to per moltissime materie
 e perche' e' accettata da molti
 altri paesi; che ^{an che} ~~per~~ si reggo-
 no ~~con~~ a forme rappresentative.
 Giova sul proposito
~~notare, che nella prof~~ ^{si}
~~credere~~ cio' che ~~l'la~~ ^{l'la} ~~seguono~~
 ci uoi ~~è tenuto~~ ha veduto
 toccando il suolo dell'ar-
 berissima Svizzera. Vi-
 le disposizioni di legge
 e regolamenti sono prece-
 namente ricordati a lettere
 cubitali in grossi caratteri
 di legno ~~in piedi in piedi~~
 in piedi a colonnette stori-

1 jour or 2

*o richiamare alla
vostra memoria*

bili; i'adicata la multa a
carico del contrarrentore e
di cui è certo, che la metà del
suo ammontare è a profitto
del Comariante.

Se non che, secondo il
sistema della legge del 12
giugno 1853, en'è quello
la cui azione vi è stata
proposta dal Ministero,
~~la quale~~ ^{mentre} il principio
della compravendita
al pro dello dello ~~per~~
di cui è vien prescritto
~~dalla legge~~, ~~ma~~ trova però
risorso nel bilancio, mer-
to stanziamento di appo-
sto fondo, se non con ap-
po contradi di rione, certo
con gravissimo costruen-
to della pubblica ammi-
nistrazione. ~~Altrimenti~~
~~fatto che compenso~~ Imper-
ro che a questo modo ~~lo~~
costituisce un esito certo
a carico dello stato, ~~se~~

La nella legge

gatto al potere discrezionale
Coel Ministro o
Coeli agenti infiere
li, non ~~una~~ Coeli
barriera di un certo
ritiro, la quale, sol quan-
do questo si verifici, ~~non~~
può aver luogo. Non è p-
mo sufficiente atto sco-
rimento dei delitti, prochi-
do scrittore, lungi di a-
vere assicurata una certa
aliquota Coel pro dritto
della multa, vien messo
alla balia Coel benplaci-
to degli agenti governativi.
L' causa in fine di Coel
documento maggior, pro-
chi il compenso non è più
guar della legge ma del
lor volontà Coel di un a-
gente governativo, non at-
tenuazione di un diritto, ma
sibbene la so el disposizione di que-
rimonia e dell' esazione
di chi a questo modo si rende
interfatto a magnificare

1 questo

1 più o meno larga

Lotto

o si potra ^{in fine} bandire come
immorale il principio
della compartecipazione
nel nostro sistema
amministrativo, nel quale,
pur confessando la
profonda immoralità
del gioco del Lotto,
siamo stati costretti
a conservarlo unicamente
come spendente finanziario?

la propria opera di Corlaione.
Infermata a tali considerazioni
o signori, la vostra Com-
missione non ha esitato di
adottare il ferro coi preletti
sistemi.

Il primo, quello cioè della non
compartecipazione proposto
dal Ministero, produrrebbe
due gravissimi inconvenienti.
Il primo di ottenere a
tutta l'Italia le lamentate
conseguenze constatate dal
la nostra prima che ha
fatto in queste province
settecentuali la legge dei
12 di giugno 1853, val
corre l'annullamento pres-
so che totale del prelotto
colle punizioni e
quello ancor più grave del
l'impunità del delitto.
In secondo luogo poi la ne-
cessità di aumentare nel bi-
ennio il correlativo fondo

7 degli stipendi

per comporsi agli scontratori
delle contrattazioni
aumento certo con
sicurevole, dove si
ponga mente che nelle provin
e meridionali la compartim
zione a pro d'otto e d'otto
consequenza fra le altre del
le leggi organiche delle
contribuzioni di rette e
dal regime forestale, costi
tuisce quasi tutte e d'otto
le voci correlativi agenti
governativi.

Non è sembrato alla vostra Com
missione di proporre anche
far piano al sistema
proposto dal Consiglio
di Stato, sul dire di con
servare le Corti provinciali
delle leggi e regolamenti
esistenti ~~in~~ ~~la~~ ~~come~~ nel
le varie province italiane
circa la compartim
zione a pro d'otto delle spese per

1. Del progetto
Co.

annarie. Imperocchè, ostes-
sion fatta ch'esso trovassi
in manifesta contraddizio-
ne dello ~~sopra~~ della legge sot-
tinteso o alla vostra di sta-
miua, di ~~unificare cioè la~~
~~stabilità e~~ ^{coet} ~~provisione~~ ~~il più~~ ~~pot~~
~~liberamente e senza~~ uniformi-
nella materia della pena
penunarie per tutte le
provinie italiane, e del
costante sull'is'ro. Del go-
verno e del Parlamento,
addottandosi, si farebbe-
la più agevole e confel-
sione Co' suppletiva ad or-
rore a quei gravi inconvie-
nienti, che sono si verifica-
ti nell'attuazione della
legge del 12 giugno 1853
Del che in qual modo o signori
la vostra Commissione è
stata ~~logicamente~~ razional-
mente indotta all'adozio-
ne del farro coi prodotti re-

o l'adozione di un
tal sistema viene esecuta
cioè in fine raccomanda
ta da considerazioni
finanziarie, poiché
se sarà ammesso, la
prima più immediata
ta ed utile con
sequenza sarà la
continuazione del
bilancio dello stesso
che si si trova allegata
per effetto della legge
del 12 giugno 1833,
~~mette~~ come fondo per con
tinuare non per pagare,
secondo le disposizioni
del Conte di Caroué, gli
operatori delle contravven
zioni.

sistemi, come il solo equivo
co che valga a
causare i preletti
inonvenienti e
costituisca un passo efficace
e serio nell'opera di unifi
catione del nostro sistema
legislativo, ~~che~~ che come
è meta dei nostri voti,
non essere altresì dei no
stri lavori e dei nostri
studi.

La vostra Commissione ha in
conseguenza tradotto nel tor
so articolo del suo contro
progetto così fatto suoi con
tatti di disposizione legisla
tiva, ed ha stimato di
poter continuare al quat
to del prodotto netto come
una giusta misura di
compenso a coloro che con
sono in tal modo affetto
a fare che sia osservata
la legge.

Essa ha veduto altresì di dove
e con apposita di chiarazion
riconoscere la piena liber-
tà dei Comuni e delle
Provine di sanare ne' pro-
pri regolamenti ~~una~~ ~~una~~
aliquota ~~una~~ di verbe di compartim-
entazione. Ella è questa una
necessaria illazione dei
principi fermati nell'arti-
colo 2° e della piena liber-
tà al proposito riconosciu-
ta nelle ultime di Sussio-
ni della legge provinciale
e comunale, e la Commissio-
ne reputa in tal modo di
essersi resa interprete
dei pensieri della Camera.
Altro ~~ultimo~~ degli oggetti sui quali
si è dovuto versare l'atten-
zione della vostra Commis-
sione sono i metodi degli
odi risossione delle jene
pennarie e gli agenti,
cui questa Pubblica ad at-

tribuire.

Nel progetto del Ministero
non solo non si
vedgono stabiliti
per il luogo del-
le norme chiare e giuste,
ma contraddittorie e inaudite
e difformi dal principio
del diritto comune o del
diritto speciale concernente
una materia speciale.

9 revisione delle

In quanto alla questione numeraria
(esute e allo stato si' di dispo-
ra, che si' uno ad esse ap-
plicabili i modi e la nor-
me di procedura stabilite
per le tasse (c. registro,
art. 6), e che sia
la medesima del pari
che quella delle spese di
giustizia penale confi-
data agli agenti Comarziali
(art. 1. e 5.).

Agli esattori poi dei tributi
diretti si' in comune la
revisione delle sorvegli-
de in materia di contri-

buzioni di retta e delle pene
penunarie pronunziate dai
Consigli di Disciplina della
guardia nazionale, le quali
sogliono proporzionate alle con-
tribuzioni di retta per quan-
to concerne ai ruoli di retta
me' in via annua di modic
e alle spese di riscossione
(art. 3°).

La vostra Commissione, o Signori,
non ha trovato nulla da ridire
circa la delegazione fatta da
te agli agenti Camerabili di
operare la riscossione così
veloce del più dritto delle pen-
ne penunarie come delle spese
di giustizia. Cespiti, che
naturalmente e logicamente
debbono esser concentrati ~~sotto~~
presso le Direzioni del
Censario e tasse, non se ne
potrà commettere ad altri
agenti la riscossione.

Non indistinto la vostra Commis-
sione di poter far valere ad

l'altra parte della proposta
ministeriale, ~~val di~~ di
quella ~~co~~ di di chiedere
applicabili all'esazione del
le spese di giustizia e del
prodotto delle pene pecuniarie
per tutto i ~~ind~~ ~~st~~ ~~int~~ ~~am~~ ~~en~~
ter ~~cas~~ i modi e le norme
di procedura stabilite per
le tasse di registro. E per
però coteste tasse hanno
meglio la mira di ingenerare
un animo avverso la giu-
ste competenza ~~re~~ ~~me~~ ~~di~~ ~~giu~~ ~~ste~~
Coi ~~per~~ un azione ~~giu~~ ~~ste~~ ~~di~~
ca, di cui si ~~fa~~ ~~sp~~ ~~er~~ ~~imen~~ ~~to~~
rinvii al tribunale or-
dinario. Or se ~~il~~ nel mag-
gior numero dei casi la
risoluzione delle pene pecu-
narie e delle spese di giu-
stizia e la conseguenza del
l'esenzione di un ~~giu~~ ~~ste~~ ~~di~~ ~~ca~~
to ~~il~~ ~~condanna~~, sarebbe
il più volgare errore ammet-
tere al proposito il ~~per~~ ~~me~~
~~pro~~ ~~contenute~~ i metodi e le

~~buoni di notte e delle pene
penali e penali
dei Conigli dei di disgiunti
na della guardia nazionale
le quali vengono pagate
alle autorità locali
per quanto concerne ai molti
ai reclami in via
ai molti ed alla spesa di
risposta.~~

norme delle tasse di regi-
stro, concernenti i casi di
si governare in conformità
del diritto comune e più
propriamente nel titolo
del codice di procedura
concernente l'esecuzione
dei giudicati.

Suo padre, o signori, la vostra
Commissione ha nell'8° ar-
tolo del suo controproget-
to ~~riordinato~~ fatto ricorso
al diritto comune per i casi
di esecuzione dei giudicati
e per tutti gli altri in cui
le principali norme sono le

fatto di una riunione am-
ministrativa ^{ha} dell'atto il
principio della proposta
del Ministero.

È pur sembrato giusto e conveniente
alla Vostra Commissione il
~~far posto~~ commettere agli
esattori dei tributi Coi.etti
la riscossione delle somme assai
imposte in tal materia, po-
ne coloro i quali ritengono
il tributo principale, natu-
ralmente debbono pur ritene-
re le annessi, che sono
appunto le predette somme assai

Set. D'altra parte una tal
risposta riduce non è che una
ripetizione ed una conferma
di quella già esistente nelle
varie province italiane.

E ad altri: di paraggiare
 tali sovvenzioni alle
 stampe contrarie, e
 tranne il caso in cui
 non derivassero da grandi
 costi, nel quale si avreb-
 bero ad supplirle,
 come nel precedente.
 le norme del Corretto
 comune.

Ma non ha potuto però la vostra
Commissione auogliere il
proposto pareggiamento
delle pene pecuniarie pro-
nunziate dai Consigli di
disciplina della guardia
nazionale alle contribu-

Y. o. tuore della
legge A. ^{marzo} 1848

esclusi Corretti, purgati con
~~cerimonie~~ ^{cerimonie} Imperocchè
le predette pure plebiscitarie,
le quali sono in sostanza
~~ammesse~~ ^{ammesse} semplici ammesse,
derivano da vera scienza,
che tali appunto sono le
promulgazioni del C. C.
gli C. C. disciplina della
G. M. Le pareggiate alle
contenzioni Corrette ~~non~~
~~potrebbero~~ ^{potrebbero} quindi più rita-
ni, ~~non~~ ^{non} potrebbe ~~non~~
ammettere che si potesse
dopo la pronuncia delle
un C. C. disciplina
deprezzi per riesame, almeno
quanto all'ammenda, ad au-
torità di Corrette ordine
nel maggior numero delle
provine italiane (non es-
sendosi ancora somministrata
legge sull'abolizione del
contenzioso amministrativo) alle
autorità del contenzioso
amministrativo. Che questo sia

il maggiore degli affardi non
monocordano lunghe parole ~~che~~
ma di mostrarlo: basta
l'enumerarlo soltanto.

Informato a' suoi fatti principali
e il nuovo progetto di legge
che vi presenta la Vostra
Commissione di Signori.
Risponde ai suoi articoli e di
chiarata la disputa.
Collo stesso principio

che.
La Camera vedrà fatta espres-
sa menzione della Provincia
Costituita come ente auto-
nomo ed indipendente e con-
ferita la libertà di ap-
proprare proprii regolamenti
nella giunta di Commissione
della legge comunale e pro-
vinciale, suscitata nelle loro
deliberazioni, la seguita
fatta dalla Commissione
è un riassunto e corollario
delle deliberazioni della
Camera.

+ la Provincia

Gli articoli 3° e 4° provvedono
~~alla~~ alla ripartizione
del prodotto delle pene pen-
narie.

Nei successivi ~~due~~ articoli
5° e 6° sono indicati i
rispettivi agenti di ri-
scossione

Con gli articoli 8 e 9 sono
determinate le norme della
risossione delle pene pen-
narie.

~~Finalmente~~ Gli articoli 10
e 11, soliti ad inserirsi
in ogni legge, si dichiarano
abrogate le disposizioni
delle leggi precedenti
in quanto sieno contrarie al-
la presente legge e si dele-
ga al potere esecutivo
la formazione di un rego-
lamento che determini i
particolari dell'attuazio-
ne della medesima.

Finalmente per darvi ragione,
e signori, di tutto l'operato
della vostra Commissione,
essa ora disegno ha creduto
di non dover riprodurre
~~le disposizioni contenute~~
~~nel secondo articolo dell'art.~~
nel suo controprogetto di
seguenti disposizioni
Cello schema del Ministero,
tal. Coi re ~~il secondo arti-~~
~~colo dell'art. 1º, il secondo~~
alinea dell'art. 2º, e
gli articoli 5 e 7º. Il
proposto alinea ~~sono~~, a
giudizio della vostra
Commissione, ~~contenute~~
contiene una disposizione che
tutto lascia, poichè attribui-
buiti ai Municipi ed al-
le Province il prodotto
delle pene pecunarie di-
stribuite nel secondo
articolo, la sola logica
impone come legge

illazione ~~deve~~ che tutte
le correlat^{ve} spese costitui-
siano un carico connaturale
ed accessorio ~~della~~ di esse
pene come mezzo indispensa-
bile ad effettuarne la rito-
sura e che debbe essere
sopportato da coloro che
~~con~~ profittano del prodotto.
Ma conforme alla severi-
tà del linguaggio di una
legge disonere a soppor-
te le spese di incarcerazione.

È parso così pari superfluo
alla vostra Commissione
l'articolo 5 concernente
le pene pecuniarie e le
spese dovute per prom-
uati e messi in proce-
dimento per contravvenzioni
alle leggi sulla privativa
postale e sui telegrafi,
come ~~queste~~ mate-
ria che non può non rite-
nersi compresa sotto la

dizionario amplissima dello
art. 8, ~~per cui~~ la
quale conteneva tutte iudi-
strutamente le pene pen-
narrate ed annunciate a
qualsivoglia titolo e per
qualsivoglia legge dovute
all'erario nazionale

Rispetto in fine al settimo
articolo (dello schema mi-
nistriale), pur contenendo
della giustizia e della
convenienza delle condanne
pronunziate in esso iudi-
cate intese ad assicura-
re la riduzione delle
pene penali e delle
spese di giustizia, la
vostre Commissione ha
approvato, di esso trovasse
secolo più opportuna
~~ma non ha potuto~~
Nella ~~compilazione~~ delle
quali è parso a taluno
con vostri Commissari, de

~~Indirizzo~~
Le apposite istruzioni
ministeriali

si dovesse fare apposta e ca-
tegorica raccomandazione
al Ministero di voler out-
tare le più rigorose norme
perchè non si dia luogo con-
tributo dell'erario pub-
blico a procedimenti ed a
spese contro ~~certe~~ persone
insolubili e che in con-
seguenza lo sperimento
delle ragioni fiscali deb-
ba esser preceduto da ac-
curate indagini sullo sta-
to di fortuna del contrib-
utore, sicchè il giudizio
si possa intraprendere
con piena cognizione di
causa e con fondata spe-
ranza di successo.

La vostra commissione, di quori,
non ha risposto nulla
per ~~non~~ rispondere al ques-
to con vostri uffici: et

essa si è studiata la mera ~~sa confida che la Camera~~
del progetto di legge sotto ~~verrà sanire d'ogni sua~~
nella ~~alla vostra di sanua~~ ^{del un tempo} ~~intesa a ridurre~~ un im-
di

portante ramo di pubbli-
co servizio a ~~di~~ dare un
altro passo nella dot-
trina ~~la dottrina~~ a meta
coll'unificazione legisla-
tiva.

~~Si vuole l'adozione del~~ ^{per} ~~progetto di legge~~
~~che non si commette~~
~~transigente col bilancio~~
~~collo stato, la vostra~~
~~Commissione stessa non~~
~~esita a dirvi di vo-~~
~~stro interesse di~~
~~giustizia.~~

~~Civita relatore~~

~~del Ministero~~
Il Ministero nella relazione
presentata nella
nota del 18 aprile 1868
aveva chiesto che il
schema di legge fosse
costituito di urgenza.
Sulla Camera, se
per le strette attinenze
collo stato debba di lui
di urgenza. ~~spuntare~~
Civita relatore

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MAZZA, CIVITA, CORTESE, FERRARIS, LEO, MASSEI, NEGROTTA,
FIORENZI, MACCHI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 18 aprile 1864.

Proventi delle pene pecuniarie.

Tornata del 25 novembre 1864.

SIGNORI! La vostra Commissione, nominata per la disamina del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze circa *i proventi delle pene pecuniarie*, ha stimato suo primo e principal dovere di esaminare i differenti sistemi in vigore nelle diverse province del regno intorno all'attribuzione ed alla riscossione delle predette pene come criterio direttivo della bontà intrinseca e comparativa di quello che si vorrebbe in sostituzione proporre alla vostra approvazione.

Ecco succintamente quali sono i predetti differenti sistemi.

In Lombardia le multe, se catastali, sono devolute per due terzi al fisco, e per un terzo ai comuni, con l'obbligo al fisco di corrispondere una metà al denunciante laddove ci fosse; le multe per omessa od indugiata rivelazione dell'imposta sulle rendite sono per intero attribuite all'erario pubblico; quelle per contravvenzioni ai regolamenti sulla navigazione per due terzi

(211-A)

al fisco e per l'altro terzo agli scovritori; le multe per contravvenzioni al regolamento circa i mulini natanti sono attribuite per metà allo Stato, e per un'altra metà a' denunciati; quelle per danni inferiti alle strade per due terzi al tesoro o al comune, secondo che le strade sieno nazionali o comunali, e per l'altro terzo agli scovritori; le multe per contravvenzioni ai regolamenti sulla coltivazione del riso e circa i prati così detti *di marcita* sono per intero devolute allo Stato, a cui sono pure attribuite le multe propriamente dette *civili*, vale a dire quelle derivanti da condanne delle autorità giudiziarie; le multe per contravvenzioni forestali sono divise per due terzi ai denunciati e pel resto al fisco; delle multe per contravvenzioni al bollo di garanzia sugli ori e sugli argenti un terzo viene attribuito agli scovritori, un altro terzo agl'impiegati dei correlativi uffici e l'altro terzo allo Stato; in fine per le multe dovute per contravvenzioni alle leggi del bollo, pesi e misure la parte degli scovritori giunge sino a cinque sesti, e solo un sesto ne rimane all'erario.

Differenti del pari sono i metodi di esazione di tutte le predette multe; quelle catastali si riscuotono per mezzo degli esattori comunali; le altre poi, la mercè o degli agenti demaniali o degli speciali agenti addetti presso il rispettivo ufficio da cui proviene la comunicazione delle stesse multe.

Nel Parmense le multe sono per intero rivolte a profitto dello Stato, e se ne promuove la riscossione coi consueti metodi di esecuzione di ogni condanna giudiziale a cura dei rispettivi regi procuratori.

Nell'ex-ducatto di Modena le pene pecuniarie si riscuotono per intero a beneficio dell'erario, come risulta dal regolamento per l'esecuzione del Codice penale e di quello di procedura penale del 15 maggio 1856.

Anche nelle province ex-pontificie il prodotto delle pene pecuniarie va attribuito interamente al fisco, giusta il regolamento del 20 settembre 1832.

Nella Toscana cosiffatta materia vien regolata dal regio decreto e dalle istruzioni del 28 marzo 1851, oltre a molteplici disposizioni speciali concernenti la ripartizione. Ivi la riscossione delle multe pecuniarie è commessa ai ricevitori del registro. Disposizioni particolari stabiliscono in quale proporzione ed a favore di chi debbano esse venir ripartite, e secondo i vari casi ne viene suddiviso il prodotto tra gli scovritori, gli ospedali, i co-

muni ed il fisco. Ed i tribunali, nel comminare le pene pecuniarie, dichiarano a chi sieno da attribuire ed in quale proporzione si abbiano a ripartire, e se si tratta di un pubblico stabilimento sono eziandio tenuti di darne scienza a'suoi rappresentanti, e ciò a tenore delle circolari del 9 dicembre 1820 e del 2 marzo 1822.

In quanto alle province napoletane e siciliane, per regola le pene pecuniarie sono riscosse dai ricevitori del registro, e cedono ad intiero beneficio del fisco, ma siffatta regola è soggetta a non poche eccezioni, che giova fin d'ora enumerare, salvo a tornarvi sopra più particolarmente nella disamina del progetto di legge presentato dal Ministero e nella esposizione del contro-progetto formato dalla vostra Commissione.

Per la legge sul notariato del 23 novembre 1819 e pel decreto dell'11 aprile 1829, tuttavia in vigore in quelle province, un terzo delle multe comminate ai notai di ciascuna provincia viene attribuito alla rispettiva Camera notariale come propria dotazione.

Secondo la legge forestale del 21 agosto 1826 di un determinato ordine di ammende, una parte non minore del quarto e non maggiore della metà viene alla fine di ogni anno ripartita fra gl'impiegati ed agenti del ramo forestale.

A tenore del decreto organico della contribuzione fondiaria del 10 giugno 1817, abrogato con la recente legge di perequazione solo per quanto concerne i titoli dell'imposta e le esenzioni, i proprietari di fondi omessi in catasto sono tenuti ad una ben grave multa, vale a dire la metà della contribuzione in principale ragguagliata alla rendita che tutto il fondo può dare in un anno. Di tale multa lo scovritore ha diritto ad una metà. Ha diritto poi all'intiero quando si tratti di una occultazione parziale, come quella il cui scovrimento è più malagevole. Le multe poi che sono comminate contro notai, i quali omettano di rivelare alle direzioni catastali fondi di cui le parti in contratti da essi stipulati o non abbiano presentato i correlativi estratti o questi siano per una estensione inferiore al vero, sono distribuite dal ministro delle finanze tra gli scovritori della frode e gl'impiegati benemeriti delle contribuzioni dirette.

Questa materia nelle antiche province fu soggetto di lunghe discussioni nel Parlamento subalpino, ed in seguito di una legge, quella cioè del 12 giugno 1853,

(211-A)

numero 1549. Secondo questa legge, tuttavia vigente in queste province, del prodotto delle pene pecuniarie un quarto viene attribuito al municipio del luogo dove fu commessa la contravvenzione e gli altri tre quarti all'erario nazionale; le pene pecuniarie poi proferite dalla Corte di cassazione sono devolute per intero allo Stato; quelle pronunziate dai Consigli di disciplina della guardia nazionale sono devolute al rispettivo municipio, del pari che le altre pronunziate per violazioni dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Con apposito articolo è dichiarato in essa legge, che rimangono in piena osservanza le leggi ed i regolamenti concernenti la ripartizione delle pene pecuniarie in fatto di gabelle, di dazi, di poste e del marchio dell'oro e dell'argento.

La mercè di regolamento approvato con regio decreto del 12 giugno 1853, numero 1550, e di un altro regio decreto della medesima data furono emesse diverse disposizioni per l'esecuzione della predetta legge, fu confidata la riscossione delle pene pecuniarie agli esattori delle contribuzioni dirette ed abrogate le facoltà concesse al proposito ad altre autorità (segretari dei tribunali, dei giudici e dei Consigli d'intendenza), massime nell'isola di Sardegna.

Seguirono ai predetti atti nelle antiche province le istruzioni ministeriali del 25 di novembre 1853 intorno al *servizio delle pene pecuniarie e spese di giustizia*, delle quali è pur necessario di fare un cenno non solo come complemento dell'esposizione storica della materia, ma eziandio come punto di partenza delle proposte che vi presenterà la vostra Commissione.

Tali istruzioni, con molta lucidità dettate e con un ordine e partizione di materie che non lasciano nulla a desiderare, stabiliscono una triplice distinzione:

1° Pene pecuniarie propriamente dette dovute in forza di sentenza od ordinanza pronunziata dalle autorità giudiziarie o per virtù delle così dette oblazioni debitamente accettate;

2° Pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane e gabelle, i dazi, le poste, ed il marchio dell'oro e dell'argento; quelle pronunziate dalla Corte di cassazione; le obbligazioni dei surroganti nel servizio militare in caso di diserzione dei surrogati; le multe per contravvenzioni alle leggi.

sul bollo e sull'insinuazione, quando non fosse intervenuta condanna, e le sopratasse stabilite dalla legge sulle successioni;

3° Multe o sopratasse dichiarate dalle leggi relative alle imposte dirette.

La riscossione delle prime delle predette multe fu affidata agli esattori del distretto del domicilio del debitore.

Quella delle seconde fu dichiarato, che si sarebbe continuata a cura delle rispettive amministrazioni e dei ricevitori demaniali ed insinuatori secondo le leggi allora in vigore.

E finalmente la riscossione delle ultime fu commessa agli esattori delle contribuzioni dirette la mercè di ruoli, e a tenore dei regolamenti concernenti i tributi diretti.

Furono con le precitate istruzioni date le norme opportune per la contabilità di tali proventi non solo, ma eziandio con espressi articoli ripetuto il principio della ripartizione delle medesime sancito con la mentovata legge del 12 giugno 1853.

Non è superfluo qui notare, che tali istruzioni, benchè non accompagnate dalla mentovata legge di cui erano il complemento, furono, per decreti dei regi-commissari, applicate a talune delle province *ex-pontificie*.

Finalmente con regio decreto del 6 maggio 1862, numero 611, fu confidata dal 1° di luglio di quell'anno la riscossione delle pene pecuniarie e delle correlative obbligazioni di bel nuovo agli insinuatori nelle antiche province.

Queste sono le condizioni giuridiche delle diverse province del regno rispetto alla materia dei proventi delle pene pecuniarie.

Il Ministero delle finanze avendo rivolto al proposito la sua attenzione, consultato prima il Ministero di grazia e giustizia, compilò ed inviò per esame al Consiglio di Stato il progetto di legge riferito nella prima colonna dell'annesso primo specchietto.

Il Consiglio di Stato, ritenuta in massima l'utilità della proposta, premise alla disamina dei singoli articoli alquante osservazioni generali, che si possono compendiare nel modo che segue:

Che in tutte le diverse province italiane lo Stato partecipa con altri al prodotto delle pene pecuniarie, per guisa che la legge proposta avrebbe indotto una considerevole variazione nella materia;

(211-A)

Che ciò non ostante era da far plauso ad un tal pensiero, e come uno dei mezzi per pervenire al desiderato scopo della unificazione legislativa, e perchè era a ritenere conforme all'indole propria dei proventi delle pene pecuniarie l'attribuirli allo Stato, e perchè riuniti in una sola mano avrebbero offerto un cespite di qualche considerazione, divisi e sparpagliati fra lo Stato ed altri corpi morali non sarebbero per alcuno di una vera e positiva utilità, e perchè infine a questo modo ne sarebbe viemeglio assicurata e resa più spedita la riscossione.

Passando alla disamina degli articoli, il Consiglio di Stato propose nel primo la soppressione delle parole: *pagate dietro sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie* per non escludere dalla sanzione legislativa quelle multe, che sono dovute per sola prescrizione di legge la mercè di una semplice ingiunzione, ed astrazione fatta dall'intervento dell'autorità giudiziaria, il quale suppone o esercizio di giustizia punitiva, o controversia sul diritto o sulla quantità dell'ammenda pecuniaria.

Rispetto al secondo articolo il Consiglio di Stato, adottando il principio in esso espresso, propose una redazione più estesa e comprensiva d'ogni maniera di multe non soggette alla sanzione dell'articolo 1, le quali fossero conseguenza non dei soli regolamenti comunali indicati nel progetto ministeriale, ma di quelli di qualunque altra specie sol che comunali, e ciò per identità di ragioni.

In quanto all'articolo 3 il Consiglio di Stato osservò, che non sarebbe stato conveniente di far venir meno le prerogative di esazione fiscale e l'opera degli agenti governativi alla riscossione delle indennità, benchè non dovute allo Stato, come necessario accessorio delle multe, senza che ciò avesse potuto produrre un sensibile aumento di spese, e propose in conseguenza la soppressione e che fosse sostituito da altro articolo, che è il terzo nel controprogetto riferito nella seconda colonna.

Rispetto all'articolo 4 del progetto ministeriale, il Consiglio di Stato, riconoscendo la convenienza di concentrare nelle stesse mani degli agenti, cui è commessa l'esazione delle tasse di registro, la riscossione delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle correlative indennità, giustamente osservò la necessità di fare un'eccezione per le sovratasse a' tributi diretti,

della cui esazione non si sarebbero potuti spogliare gli agenti, cui incombe di riscuoter la tassa principale, ammesso pure, che sovrattasse siffatte costituissero una vera pena pecuniaria.

(211-A)

Osservò inoltre il Consiglio di Stato rispetto a quest'articolo 4 del disegno ministeriale, che se per le ragioni dianzi indicate era conveniente nell'articolo 1 sopprimere le parole: *pagate in seguito a sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie*, le si dovessero per contrario comprendere nel predetto articolo, e ciò per le seguenti considerazioni. In primo, per cansare che si potesse procedere per semplice ingiunzione nei casi in cui, a tenore delle leggi vigenti, la multa avesse dovuto essere pronunciata con una sentenza. In secondo luogo poi perchè, proferita la multa mercè sentenza, o stabilita dall'amministrazione pubblica quando per legge ne abbia il diritto, o convertita in oblazione debitamente approvata, od altrimenti diventata giustamente esigibile, sia dato di procedere all'effettiva riscossione la mercè di coazione od ingiunzione in conformità della legge sulla tassa di registro e, secondo questa, qualsivoglia opposizione, non più riferibile alla pronunziatura della multa, sia dichiarata di cognizione dei tribunali ordinari.

Circa l'articolo 5 il Consiglio di Stato osservò, che non si potrebbe ammettere che i direttori demaniali fossero i soli rappresentanti giuridici dello Stato in fatto di pene pecuniarie, senza derogare all'articolo 58 del Codice di procedura civile (1) ed a molte altre parti delle leggi generali ed organiche vigenti nelle nuove province del regno, con non lieve aumento di spese, e che d'altra parte l'amministrazione pubblica dovea ritenersi liberissima di farsi rappresentare, se più le fosse tornato conto, da un ufficiale pubblico di grado superiore a quello nel precitato articolo designato.

Soggiunse poi il Consiglio di Stato, come fosse a ritenere oziosa l'altra disposizione in esso articolo compresa circa la giurisdizione all'uopo dell'autorità giudiziaria, come quella che si trovava chiaramente compresa nella locuzione del terzo articolo del suo controprogetto.

(1) « Art. 58. Il patrimonio dello Stato e le pubbliche amministrazioni sono citate nella persona del rispettivo capo od agente che le rappresenta nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria presso cui è portata la causa. »

(211-A)

E mosso da considerazioni siffatte il Consiglio opinò doversi sopprimere addirittura l'articolo 5.

Opinò del pari aversi a sopprimere il susseguente articolo 6, come superfluo rispetto alla legge che incamerò ogni maniera di tasse già dovute alle segreterie, e come non giusto e degno di plauso in quanto alla ripetizione di spese per avventura anticipate.

In quanto ai modi da operare la cancellazione dell'iscrizione fiscale, di che si occupa l'articolo 7 del progetto ministeriale, il Consiglio di Stato giudicò all'uopo necessario eziandio il parere del Procuratore del Re, potendo bene avvenire che al proposito sorgano non facili quistioni di diritto.

Come necessaria illazione delle avvertenze fatte dianzi, il Consiglio di Stato stimò necessario di dover soggiungere per le multe dovute ai comuni l'articolo 5 del suo controprogetto, le cui ragioni scaturiscono spontanee dall'indole stessa della cosa.

Nè qui si arrestò il Consiglio di Stato, chè credette di dover soggiungere le seguenti altre osservazioni, le quali spiegano l'ultimo articolo del suo controprogetto.

L'importanza della materia delle acque ed il vario modo come la legislazione delle diverse parti d'Italia si trova di aver provveduto al regime delle medesime ed ai consorzi che in proposito si possono stabilire, secondo la varia condizione dei luoghi e la diversa indole degli abitanti, indusse il Consiglio di Stato a proporre la disposizione contenuta nel primo periodo dell'ultimo articolo del suo controprogetto.

Infine il Consiglio di Stato prese ad esaminare la ben grave questione dell'abolizione delle aliquote di partecipazione al prodotto delle pene pecuniarie da molte delle vigenti leggi concesse agli accertanti e denunzianti le contravvenzioni ed anche agl'impiegati ed agenti delle rispettive amministrazioni.

Quell'eminente Consesso considerò, che non si sarebbe potuto altrimenti sancire la massima dell'abolizione scritta nel primo articolo del progetto del Ministero, se non passando contemporaneamente a disamina le varie e singole materie, che danno luogo a verifica di contravvenzioni ed a pagamento di pene pecuniarie.

E circa il merito di siffatta controversia, il Consiglio di Stato non dubitò di affermare, che l'esperienza tanto in Italia che all'estero e la stessa cattiva prova al-

l'uopo fatta dalla legge del 12 giugno 1853, consigliavano a dover mantenere il sistema delle partecipazioni, mentre il fatto costante pur troppo deponeva, che nelle materie in cui le quote di partecipazione sono state abrogate, sono immensamente scemati i verbali di contravvenzione, con grave discapito dell'autorità morale della legge, con la perdita del prodotto delle multe e col danno incomparabilmente maggiore della perdita delle ragioni fiscali e delle tasse assicurate mercè la scoperta delle contravvenzioni.

Che una volta ammesso il principio della non partecipazione al prodotto delle pene pecuniarie, come norma generale e direttiva di ogni maniera di contravvenzioni, non si potrebbe non estenderlo eziandio alle materie daziarie, derogando al recente regolamento votato dal Parlamento, e con quanto danno del pubblico erario non è a dire.

Che però mentre il Consiglio di Stato credeva di non doversi ammettere nel presente progetto di legge, nè come principio generale la soppressione delle quote di partecipazione, nè il contrario della sua sanzione, (chè a suo avviso la discussione dell'una e dell'altra massima trovava l'opportuna sua sede nella disamina delle speciali proposte di legge sopra ciascuna materia,) stimava conveniente di conservare nel secondo alinea dell'ultimo articolo del suo controprogetto la partecipazione nei casi consentiti dalle leggi in vigore, piuttosto che procedere oltre nella via delle soppressioni oltremodo pregiudizievole all'erario non tanto, quanto alla legge, la cui violazione a questo modo rimarrebbe nel maggior numero dei casi impunita.

Dopo così elaborato avviso del Consiglio di Stato, il Ministero riformò il suo primitivo progetto e presentò alla Camera un nuovo disegno di legge, che è quello riferito nella prima colonna dell'annesso secondo specchietto.

Trasmesso agli uffizi il disegno di legge del Ministero, ne fu da tutti ritenuta in principio l'utilità, ma intorno alle quistioni alla cui soluzione esso intende di provvedere non tutti furono concordi.

Taluno di essi ritenne, che i proventi delle pene pecuniarie dovessero costituire un separato fondo da adibirsi ad opere di beneficenza, e talun altro, che gl'istituti pii dovessero entrarne in partecipazione, come segue tuttora in Toscana.

In quanto poi al se fosse utile e conveniente di am-

(211-A)

mettere gli scovritori delle contravvenzioni a partecipare del prodotto delle multe, il maggior numero degli uffizi si è accostato piuttosto all'opinione dianzi espressa dal Consiglio di Stato, che a quella del progetto ministeriale.

Salvo altre osservazioni di secondaria importanza, per tutto il resto gli uffizi conferirono ampio mandato ai loro commissari.

La vostra Commissione, o signori, ha stimato suo debito, per adempiere al compito conferitole, di rivolgere i suoi studi sui gravi argomenti che seguono.

Innanzi tutto, essa ha creduto di dover esattamente determinare le materie alle quali la presente legge si debba applicare, principalmente perchè, mentre nell'articolo 4 del disegno del Ministero vien fatto un non breve elenco di materie a cui buona parte della proposta legge non si applica, in uno degli uffizi fu fatta formale proposta, che tutte le pene pecuniarie costituissero per tutta Italia il soggetto di un'unica legge anche in quanto alla loro determinazione.

La vostra Commissione dopo maturo esame ha creduto, che un tale desiderio non potesse essere tradotto in atto che solo in parte. Compilare un'unica legge sulle pene pecuniarie non sarebbe possibile, se non passando a rassegna tutte le svariate leggi e regolamenti sulle innumerevoli materie le quali danno luogo a contravvenzioni in siffatto modo punibili. Ed astrazione fatta dalla mole del lavoro, non sembrerebbe alla vostra Commissione logico, razionale e prudente il formare un Codice quasi di ogni maniera di trasgressioni punibili con multe, ma dover piuttosto le contravvenzioni continuare a costituire il complemento di ogni legge o regolamento, per la cui violazione sono state sancite.

Mossa da siffatte considerazioni la vostra Commissione è stata indotta a ritenere di non potersi accogliere la predetta proposta, e doversi nel progetto di legge onde si tratta circoscrivere il suo compito all'attribuzione e ripartizione delle pene pecuniarie ed agli opportuni metodi di riscossione.

Circa l'attribuzione del prodotto delle pene pecuniarie all'erario nazionale, provinciale o comunale secondo che si tratti di contravvenzioni a leggi o regolamenti nell'interesse di tutta quanta la civil comunanza, o delle minor associazioni ond'essa si compone, val dire la provincia ed il comune, la vostra Commissione

ritiene, che non se ne possa muover giusto dubbio. Il singolo interesse ferito dee meritare una speciale e propria riparazione.

(211-A)

Non si potrebbe in conseguenza nel rigor de' principii sostenere la sostituzione di altri enti morali, come sono gl'istituti caritativi, allo Stato, alla provincia, ed al comune, per attribuire ad essi il prodotto delle pene pecuniarie. Se considerazioni morali richieggono il soccorso dello Stato, della provincia o del comune agli stabilimenti di beneficenza, esso sarà dato nei modi consentiti dalla legge, senza violare il rigor dei principii.

Per queste stesse considerazioni non è da ammettere nè anche la partecipazione dei predetti istituti caritativi al prodotto delle multe, chè spedito siffatto richiederebbe per giunta una doppia contabilità ed uno sciupo di lavoro nell'attribuzione e ripartizione dell'aliquota riconosciuta di loro spettanza.

Nè può ritenersi giusta ragione in contrario i bisogni cui provvedono gl'istituti di beneficenza, poichè non vi hanno bisogni, per quanto meritevoli di considerazione, che valgano a giustificare il sacrificio dei buoni principii di una ben ordinata amministrazione; ed oltre a ciò al soddisfacimento di cosiffatti bisogni provvederà lo Stato, la provincia od il comune direttamente nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi, senza chiamare essi istituti caritativi ad una non giustificabile ripartizione del prodotto delle pene pecuniarie.

Allegare in fine, che la compartecipazione degli stabilimenti di beneficenza a' proventi delle multe nobilita di queste lo scopo e ne rende più agevole la riscossione, è sembrato alla vostra Commissione un argomento che potrà valere ad attestare la purezza del cuore di quei pubblicisti che l'hanno messo in mezzo, ma che non possa essere opportunamente invocato, sia come produttivo di utili conseguenze pratiche, sia nella circostanza attuale, in cui non si tratta già di sancire, fra le altre, le pene pecuniarie, ma sibbene di provvedere ai più acconci ed uniformi metodi della loro riscossione e ripartizione.

Mossa da tutte cosiffatte considerazioni, la vostra Commissione, o signori, all'unanimità ha adottato il principio che informa il progetto del Ministero, cioè che il provento delle pene pecuniarie spetti all'erario nazionale, provinciale o comunale, secondo la natura delle diverse trasgressioni riferibili a leggi o regola-

(211-A) menti nell'interesse pubblico in generale o in quello più speciale della provincia o del comune.

La vostra Commissione è venuta tanto più risolutamente alla predetta conclusione, in quanto da un attento studio ch'essa ha fatto delle condizioni giuridiche delle varie province d'Italia, si è convinta, che dal riconoscimento dei veri principii regolatori della materia non ne risultavano perturbati interessi di una certa importanza.

Se non che, o signori, nel fare uno studio siffatto, la vostra Commissione ha dovuto pur convincersi della necessità di stabilire una eccezione per le pene pecuniarie di appartenenza fiscale nelle province napoletane e siciliane, non per servire ad interessi ivi già costituiti, ma sibbene per non far venire meno istituzioni importantissime.

In ciascuna delle predette province per legge del 23 novembre 1819 trovasi istituita una Camera notariale, il cui compito è di provvedere all'esatta osservanza di essa legge organica del notariato, esercitando una non intermessa vigilanza sui notai, verificandone gli atti e provocando dal tribunale ordinario l'applicazione delle multe ivi sancite pei vari casi di trasgressione.

Allepredette Camere notariali furono con quella legge assegnati come propria dotazione taluni diritti, secondo i vari atti stabiliti nella tariffa alla medesima annessa, e per giunta il terzo delle multe inflitte ai notai della rispettiva provincia. La riscossione di siffatte multe dapprima fu affidata ai cancellieri di ciascuna Camera, i quali cumulavano in sè anche le funzioni di cassiere, ma per posteriore decreto dell'11 di aprile 1829 furono all'uopo sostituiti i ricevitori del registro e bollo, con l'obbligo di versarne un terzo alla rispettiva Camera notariale, e gli altri due terzi allo Stato.

È sembrato alla vostra Commissione, o signori, che non si potesse per ora abrogare la predetta speciale compartecipazione, senza toccare all'organica del notariato nelle province meridionali. Ma pure conservando così fatta eccezione, la vostra Commissione ha esplicitamente voluto imprimere alla medesima il carattere di precarietà inerente alla sua indole. Allorquando, reso uniforme il diritto privato in tutta Italia, si dovrà uniformemente riorganare il notariato, sarà il caso di esaminare se, ritenute le Camere nota-

riali, convenga dar loro un altro fondo fisso ed invariabile di dotazione direttamente dallo Stato, od estendere il sistema della compartecipazione alle altre province italiane, come quello che, rendendo solidale del pubblico il privato e peculiare interesse dei componenti di ciascuna Camera, assicura non tanto la riscossione delle multe, quanto la osservanza delle leggi custodi della santità delle contrattazioni private e degli atti di ultima volontà. E se, come sarà dimostrato al luogo opportuno, non è a ritenere come assolutamente immorale la teorica della compartecipazione al prodotto delle multe degli scovritori, non potrà non essere conservata a preferenza di ogni altra quella compartecipazione cui è dovuta l'esistenza di appositi agenti fiscali, che dagli stessi e dai soli prodotti dell'opera loro riscuotono un eventuale compenso alle proprie fatiche.

Dopo tutto ciò la vostra Commissione ha tolto a disaminare con quella ponderazione che richiedeva la gravissima questione di attribuire oppur no un'aliquota delle pene pecuniarie agli scovritori delle contravvenzioni ed agli agenti governativi cui ne è commessa la repressione, quistione tanto più grave, in quanto in sostegno dell'opinione più generosa stanno i precedenti del Parlamento subalpino, e la proposta ministeriale, mentre la teorica contraria vien professata dal Consiglio di Stato e dal maggior numero dei vostri uffizi.

Nella tornata del 7 gennaio 1853 del Parlamento subalpino, il ministro delle finanze presentò un progetto di legge inteso a stabilire un metodo uniforme di ripartizione di tutte indistintamente le pene pecuniarie, senza verun riguardo alla diversa natura dei commessi reati. Secondo un tal progetto si propose di ripartire il prodotto delle pene pecuniarie a questo modo: per un quarto al denunziatore ed agli accertanti; per un altro quarto ai municipi, col carico ad essi di farne la distribuzione alle congregazioni locali di carità, e per gli altri due quarti all'erario dello Stato. Ma furono espressamente in tal progetto riservate e conservate in vigore le leggi e regolamenti intorno alla ripartizione delle pene pecuniarie dovute in fatto di gabelle, di dazi, di poste e del marchio dell'oro e dell'argento.

La Commissione nominata per l'esame del predetto progetto, credette di dover sopprimere ogni quota

(211-A)

di partecipazione del prodotto delle pene pecuniarie in favore degli scovritori delle contravvenzioni. Essa rammentò nella sua relazione, presentata nella tornata del 3 marzo 1853, come Tacito e Plinio avessero a caratteri di fuoco stigmatizzato i delatori, ritenendo quella compartecipazione come una *delazione* prezzolata. Ed addusse in sostegno della proposta soppressione, che premiare i delatori equivaleva incoraggiare i delitti, che togliere la vergogna della denuncia prezzolata era a ritenere mezzo potentissimo a ripristinare come cosa onesta il diritto di accusa da esercitarsi da ogni libero cittadino; che in un paese governato a forme di libero reggimento, in cui tutti i cittadini, sotto la divisa della guardia nazionale, sono interessati custodi dell'osservanza delle leggi, non dovea reputarsi indispensabile mezzo all'uopo la denuncia prezzolata, e che in fine valeva meglio concedere al potere esecutivo un più largo fondo di spese segrete, se lo spontaneo concorso dei cittadini non si fosse giudicato sufficiente.

Malgrado tali osservazioni (e giova sul proposito richiamare la vostra attenzione, o signori) la Commissione conservò inalterata l'eccezione scritta nel progetto ministeriale.

Nella tornata del 7 marzo 1853, venuto in discussione il controprogetto della Commissione, il ministro delle finanze, il non mai abbastanza rimpianto conte di Cavour, dichiarò espressamente « ch'egli lo accettava, riservandosi tuttavia di presentare sul bilancio una domanda di fondi, non per *pagare*, ma per *compensare* quelle persone che avrebbero aiutato l'amministrazione a constatare i delitti. Sarà poi indispensabile di aumentare la paga degli agenti forestali, poichè le multe che percevevano costituivano pel passato una parte del loro stipendio; la perdita di queste multe si potrà loro compensare in parte coll'aumentare gli assegnamenti loro e in parte col mezzo delle gratificazioni. »

Il progetto della Commissione, salvo lievi emendamenti, fu approvato dai due rami del Parlamento e, sancito dalla Corona, fu trasformato nella legge del 12 giugno 1853, di cui dianzi si è fatto motto.

Ed, in conformità delle surriferite dichiarazioni del ministro delle finanze, fu stabilito un apposito fondo in bilancio non per *pagare*, ma per *compensare* le persone, che avrebbero prestato l'opera loro allo scovimento delle contravvenzioni.

Come mezzi di soluzione della questione della compartecipazione al prodotto delle multe degli scovritori delle contravvenzioni, sia che privati, sia che agenti governativi, tre sistemi si presentavano alla scelta della vostra Commissione :

1° Quello proposto dal Ministero, vale a dire il rifiuto di qualsivoglia compartecipazione, in conformità della legge del 12 giugno 1853;

2° Il sistema proposto dal Consiglio di Stato, vale a dire di conservare le leggi preesistenti nelle varie province del regno;

3° Il sistema di ammettere la compartecipazione e di stabilirne con norme uniformi la quantità.

La vostra Commissione, o signori, nella disamina dei predetti tre diversi sistemi è stata guidata dalle considerazioni che seguono :

Innanzi tutto l'eccezione consentita nella stessa legge del 12 giugno 1853 intorno alla ripartizione delle multe stabilite dalle leggi e regolamenti sulle gabelle, sui dazi, sulle poste, sul marchio dell'oro e dell'argento, il principio adottato nel recente regolamento doganale sancito dalla Camera (articolo 91) di attribuire per intero le multe per contravvenzioni doganali agli scopritori, alla massa delle guardie ed al capo dell'ufficio nel quale viene formato il verbale di contravvenzione, l'opinione del Consiglio di Stato e quella manifestata nel maggior numero de' vostri uffizi lasciano per lo meno dubitare, che la compartecipazione del prodotto delle pene pecuniarie sia una massima condannata dai principii non meno della morale che del libero reggimento onde siamo governati.

Egli è pur troppo vero, che sarebbe a desiderare che alla interessata rivelazione dei delitti, per opera dello sviluppo del sentimento di moralità, si sostituisse e venisse rimesso in onore il diritto di accusa. Ma considerando la società quale essa è e non quale potrebbe o dovrebbe essere, non è d'altra parte men vero che, nello stato attuale dell'opinione pubblica, non è a sperare che lo scovrimento di taluni delitti possa derivare da spontanee e disinteressate manifestazioni dei cittadini. Se i danni derivanti da siffatto silenzio si limitassero alla sola perdita del prodotto delle pene pecuniarie, forse si potrebbe far plauso al principio della non compartecipazione. Ma quando si consideri, che la più grave conseguenza di principio siffatto è l'impunità dei delitti e lo scapito dell'autorità morale della legge e

(211-A)

del Governo, conviene essere molto guardinghi nel sancirlo in una legge, massime quando l'esperienza ha constatato pur troppo che tali sono stati gli effetti della legge del 12 giugno 1853.

Nè la massima della compartecipazione può dirsi incompatibile coi principii del libero reggimento costituzionale, e perchè riconosciuta pur ora per moltissime materie e perchè accettata da molti altri paesi che anche si reggono a forme rappresentative.

Giova sul proposito richiamare alla vostra memoria ciò che ognuno di noi ha veduto toccando il suolo della liberissima Svizzera. Ivi le disposizioni di legge e regolamenti sono perennemente ricordati a lettere cubitali in grossi cartelli di legno infissi a colonnette stabili, indicata la multa a carico del contravventore e dichiarato che la metà del suo ammontare è a profitto del denunziante.

Se non che eziandio secondo il sistema della legge del 12 giugno 1853, che è quello la cui adozione vi è stata proposta dal Ministero, mentre il principio della compartecipazione al prodotto delle pene pecuniarie viene proscritto nella legge, trova però ricovero nel bilancio, mercè lo stanziamento di apposito fondo, se non con aperta contraddizione, certo con gravissimo detrimento della pubblica amministrazione. Imperocchè a questo modo esso costituisce un esito certo a carico dello Stato, soggetto al potere discrezionale del ministro o degli agenti inferiori, non deliberazione di un certo introito, la quale, solo quando questo si verifichi, può aver luogo. Non è questo stimolo sufficiente allo scovimento dei delitti, poichè lo scovitore, lungi di aver assicurata una certa aliquota del prodotto della multa, vien messo alla balia del beneplacito degli agenti governativi. È causa infine di degradamento maggiore, poichè il compenso non è più opera della legge, ma della volontà di un agente governativo; non l'attuazione di un diritto, ma sibbene la soddisfazione più o meno larga di querimonie e sollecitazioni di chi a questo modo si rende interessato a magnificare la propria opera di delazione.

E si potrà infine bandire come immorale il principio della compartecipazione nel nostro sistema amministrativo, nel quale, pur confessando la profonda immoralità del giuoco del lotto, siamo stati costretti a conservarlo unicamente come spediente finanziario?

Informata a tali considerazioni, o signori, la vostra

Commissione non ha esitato di adottare il terzo dei predetti sistemi. (211-A)

Il primo, quello cioè della non compartecipazione, proposto dal Ministero, produrrebbe due gravissimi inconvenienti. In primo, di estendere a tutta Italia le lamentate conseguenze constatate dalla cattiva prova che ha fatto in queste province settentrionali la legge del 12 giugno 1853, vale a dire l'annullamento presso che totale del prodotto delle pene pecuniarie, e quello ancor più grave dell'impunità dei delitti. In secondo luogo poi, la necessità di accrescere nel bilancio il correlativo fondo per compensi agli scovritori delle contravvenzioni, aumento certo considerevole, dove si ponga mente che nelle province meridionali la compartecipazione a prodotto siffatto, conseguenza fra le altre delle leggi organiche delle contribuzioni dirette e del regime forestale, costituisce quasi parte essenziale degli stipendi dei correlativi agenti governativi.

Non è sembrato alla vostra Commissione di poter nè anche far plauso al sistema proposto dal Consiglio di Stato, val dire di conservare quali ora sono le disposizioni delle leggi e regolamenti esistenti nelle varie province italiane circa la compartecipazione al prodotto delle pene pecuniarie. Imperocchè, astrazion fatta che esso trovasi in manifesta contraddizione dello scopo del progetto di legge sottomesso alla vostra disamina, di stabilire cioè norme uniformi nella materia delle pene pecuniarie per tutte le province italiane, e del costante indirizzo del Governo e del Parlamento, adottandosi, si farebbe la più deplorabile confessione d'impotenza ad ovviare a quei gravi inconvenienti, che sonosi verificati nell'attuazione della legge del 12 giugno 1853.

Ed ecco in qual modo, o signori, la vostra Commissione è stata razionalmente indotta all'adozione del terzo dei predetti tre sistemi, come il solo che valga a cansare i predetti inconvenienti e costituisca un passo efficace e serio nell'opera di unificazione del nostro sistema legislativo, la quale come è meta dei nostri voti, deve essere altresì dei nostri lavori e dei nostri studi.

E l'adozione di un tal sistema viene eziandio in fine raccomandata da considerazioni finanziarie, poichè se sarà ammesso, la prima più immediata ed utile conseguenza sarà la depennazione dal bilancio della somma che vi si trova allogata, per effetto della legge 12 giugno 1853, come fondo per *compensare* non per *pagare*,

(211-A)

secondo le ingegnose frasi del conte di Cavour, gli scovritori delle contravvenzioni.

La vostra Commissione ha in conseguenza tradotto nel terzo articolo del suo controprogetto così fatti suoi concetti in disposizione legislativa, ed ha stimato di potersi attenere al quarto del prodotto *netto*, come giusta misura di compenso a coloro che concorrono in tal modo a fare che sia osservata la legge.

Essa ha creduto altresì di dover con apposita dichiarazione riconoscere la pienissima libertà dei comuni e delle province di sancire nei propri regolamenti aliquote diverse di compartecipazione. Ella è questa una necessaria illazione dei principii fermati nell'articolo 2 e della piena libertà al proposito riconosciuta nelle ultime discussioni della legge provinciale e comunale, e la Commissione reputa in tal modo di essersi resa interprete dei pensieri della Camera.

Altro degli oggetti sui quali si è dovuto versare la attenzione della vostra Commissione sono i metodi di riscossione delle pene pecuniarie e gli agenti cui questa s'abbia ad attribuire.

Nel progetto del Ministero non solo non si veggono stabilite all'uopo delle norme chiare e giuste, che anzi quelle che vi si leggono sono non pure contraddittorie, ma eziandio difforni dai principii del diritto comune o del diritto speciale concernente una determinata materia.

In quanto alla riscossione delle pene pecuniarie dovute allo Stato, si dichiara in quel progetto, che sieno ad esse applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro (articolo 6), e che siffatta riscossione del pari che quella delle spese di giustizia penale sia confidata agli agenti demaniali (articoli 1 e 5).

Agli esattori poi dei tributi vien commessa la riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette e delle pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della guardia nazionale, le quali *vengono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via amministrativa, ai modi ed alle spese di riscossione* (articolo 3).

La vostra Commissione, o signori, non ha trovato nulla a ridire circa la delegazione data agli agenti demaniali di operare la riscossione così del prodotto delle pene pecuniarie come delle spese di giustizia. Cespiti che naturalmente e logicamente debbono esser concentrati presso le direzioni del demanio e tasse,

non se ne poteva commettere ad altri agenti la riscossione.

(211-A)

Non ha stimato la vostra Commissione di poter far plauso all'altra parte della proposta ministeriale, quella cioè di dichiarare applicabili all'esazione delle spese di giustizia e del prodotto delle pene pecuniarie, per tutti indistintamente i casi, i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. E per fermo coteste tasse hanno luogo la mercè d'ingiunzione amministrativa avverso la quale compete un'azione giuridica, di cui si fa esperimento innanzi ai tribunali ordinari. Or se nel maggior numero dei casi la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia è la conseguenza dell'esecuzione di un giudicato di condanna, sarebbe il più volgare errore ammettere al proposito i metodi e le norme delle tasse di registro, dovendosi casi siffatti governare in conformità del diritto comune e più propriamente del titolo del Codice di procedura concernente l'esecuzione dei giudicati.

Ecco perchè, o signori, la vostra Commissione ha nell'8° articolo del suo controprogetto fatto ricorso al diritto comune pei casi di esecuzione di giudicati, e per tutti gli altri in cui le pene pecuniarie sono l'effetto di una ingiunzione amministrativa, ha accettato il principio della proposta del Ministero.

È pur sembrato giusto e conveniente alla vostra Commissione il commettere agli esattori dei tributi diretti la riscossione delle sovrattasse imposte in tal materia, come coloro i quali, riscuotendo il tributo principale, naturalmente debbono pur riscuoterne le accessioni, che sono appunto le predette sovrattasse, ed altresì di pareggiare tali sovrattasse alle stesse contribuzioni, tranne il caso in cui non derivassero da giudicato, nel quale si avrebbero ad applicare come nel precedente le norme del diritto comune. D'altra parte una tal disposizione non è che una ripetizione ed una conferma di quelle già esistenti in molte delle varie province italiane.

Ma non ha potuto però la vostra Commissione accogliere il proposto pareggiamento delle pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della guardia nazionale alle contribuzioni dirette.

Imperocchè le predette pene pecuniarie, le quali sono in sostanza semplici ammende, derivano da vere sentenze, chè tali appunto sono le pronunziazioni dei Consigli di disciplina della guardia nazionale a tenore

(211-A)

della legge de' 4 marzo 1848, e pareggiarle alle contribuzioni dirette eziandio pei reclami importerebbe ammettere, che si potesse la pronunziatione di un Consiglio di disciplina deferire per riesame, almeno quanto all'ammenda, ad autorità di diverso ordine e nel maggior numero delle provincie italiane (non essendosi ancora sancita la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) alle autorità del contenzioso amministrativo. Che questo sia il maggiore degli assurdi, non occorrono lunghe parole a dimostrarlo, basta l'enunciarlo soltanto.

Informato a così fatti principii è il nuovo progetto di legge, che vi presenta la vostra Commissione, o signori.

Nei primi due articoli è dichiarata la spettanza delle diverse pene pecuniarie.

La Camera vedrà nel secondo fatta espressa menzione della provincia. Costituita la provincia, come ente autonomo ed indipendente e con facoltà di deliberare appositi propri regolamenti nella recente discussione della legge comunale e provinciale, la soggiunta fatta dalla Commissione è un necessario corollario delle deliberazioni della Camera.

L'articolo 3 provvede alla ripartizione del prodotto delle pene pecuniarie.

L'articolo 4 è identico a quello del progetto del Ministero e della legge de' 12 di giugno 1853: esso concerne materie governate da leggi e regolamenti speciali che dovevano essere rispettati, dichiarandosi non applicabile alle medesime la presente legge.

Nei susseguenti articoli 5, 6 e 7 sono indicati i rispettivi agenti di riscossione.

Con gli articoli 8 e 9 sono determinate le norme della riscossione delle pene pecuniarie.

L'articolo 10, solito ad inserirsi in ogni legge, dichiara abrogate le disposizioni delle leggi preesistenti in quanto sieno contrarie alla presente legge.

Finalmente per darvi ragione, o signori, di tutto l'operato della vostra Commissione, essa a disegno ha creduto di non dover riprodurre nel suo controprogetto le seguenti disposizioni dello schema del Ministero, vale a dire il secondo alinea dell'articolo 2 e gli articoli 5 e 7.

Il precitato alinea, a giudizio della vostra Commissione, contiene una disposizione del tutto oziosa, poichè attribuito ai municipi ed alle province il prodotto

delle pene pecuniarie determinate nel secondo articolo, la sola logica impone come legittima illazione che tutte le correlative spese costituiscano un carico connaturale ed accessorio di esse pene come mezzo indispensabile ad effettuarne la riscossione, e che debba esser sopportato da coloro che profittano del prodotto. Ned è conforme alla severità del linguaggio di una legge di scendere a siffatte oziose dichiarazioni.

È paruto del pari superfluo alla vostra Commissione l'articolo 5 concernente le pene pecuniarie e le spese dovute per pronunziati emessi nei procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulla privativa postale e sui telegrafi, come materia che non può non ritenersi compresa sotto la dizione amplissima dell'articolo 1, la quale concerne tutte indistintamente le pene pecuniarie ed ammende a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia legge dovute all'erario nazionale.

E rispetto infine al settimo articolo dello schema ministeriale, pur convenendo della giustezza e della convenienza delle precauzioni in esso indicate intese ad assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, la vostra Commissione ha opinato, che esso trovasse sede più opportuna in apposite istruzioni ministeriali. Nelle quali è parso a taluno dei vostri commissari, che si dovesse fare espressa e categorica raccomandazione al Ministero di voler dettare le più rigorose norme, perchè non si dia luogo con discapito dell'erario pubblico a procedimenti ed a spese contro persone insolubili, e che in conseguenza lo sperimento delle ragioni fiscali debba esser preceduto da accurate indagini sullo stato di fortuna del contravventore, sicchè il giudizio si possa intraprendere con piena cognizione di causa e con fondata speranza di successo.

La vostra Commissione, signori, non ha risparmiato nulla per rispondere al mandato dei vostri uffici: essa si è studiata, la mercè del controprogetto di legge sottomesso alla vostra disamina, di riordinare ad un tempo un importante ramo di pubblico servizio e di dare un altro passo verso la sospirata meta dell'unificazione legislativa.

Il Ministero nella relazione presentata nella tornata del 18 aprile 1864 aveva chiesto, che il presente schema di legge fosse discusso di urgenza.

Vedrà la Camera, se per le strette attinenze ch'esso ha col bilancio dello Stato debba dichiararlo di urgenza.

CIVITA, *relatore.*

PRIMO PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il provento delle pene pecuniarie *pagate dietro sentenze di condanna pronunciate dalle autorità giudiziarie*, od in seguito di oblazioni debitamente accettate ed approvate, a partire del 1° luglio 1862 sarà devoluto per intero all'erario nazionale.

Art. 2.

Spetterà per intero ai municipi il provento delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale e di quelle applicate per contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

Art. 3.

Gli uffici incaricati della esazione delle pene pecuniarie sono dispensati dal riscuotere le somme dovute a titolo d'*indennità*, quando non siano devolute al demanio dello Stato.

Art. 4.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia punitiva sarà attivata nei modi e colle forme stabilite per la *tassa di registro*.

Art. 5.

Le cause di opposizione alle ingiunzioni e quelle per i procedimenti d'esecuzione sugli stabili sono nell'interesse delle finanze sostenute dai direttori demaniali davanti ai tribunali ordinari.

Art. 6.

Pei decreti ingiunzionali e loro copie da rilasciarsi dalla giudicatura, non competerà alcun diritto ai segretari neppure in via di *ripetizione*.

Art. 7.

Le iscrizioni d'ipoteca già prese, o che potessero prendersi in avvenire, contro i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia, potranno, allorquando l'obbligazione sarà stata legalmente estinta, venir cancellate per semplice decreto del direttore demaniale.

CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 1.

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni accettate ed approvate, nei casi in cui queste siano ammesse dalla legge, appartiene all'erario nazionale, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Spetterà per intero ai municipi il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni che hanno luogo per contravvenzioni ai regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale.

Art. 3.

Alla riscossione a favore dello Stato delle pene pecuniarie, spese di giustizia penale e relative indennità portate da condanna, o divenute altrimenti esigibili, e delle oblazioni accettate ed approvate, saranno applicabili i modi, le forme e le norme di competenza stabilite per la *tassa di registro*.

Sono eccettuate le sopratasse in materia di contribuzioni dirette, che continueranno ad essere riscosse dagli esattori delle stesse contribuzioni.

Art. 4.

La cancellazione delle iscrizioni d'ipoteca prese per assicurare la riscossione di pene pecuniarie, indennità e spese di giustizia dovute all'erario nazionale, potrà, allorquando l'obbligazione sarà stata legalmente estinta, venire autorizzata per decreto del direttore demaniale, previo parere conforme del Procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove risiede il direttore stesso.

Art. 5.

Le pene pecuniarie ed oblazioni devolute ai comuni, ai termini dell'articolo 2° e le relative indennità e spese di giustizia saranno riscosse dagli esattori comunali, i quali anticiperanno all'uopo le dette spese sui fondi comunali.

Art. 6.

Nulla è innovato in ordine ai consorzi in materia d'acque.

Nulla è parimenti innovato riguardo alle quote di partecipazione degli accertanti e denunzianti le contravvenzioni.

Art. 1.

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni accettate od approvate nei casi in cui questo siano ammesse dalla legge appartiene all'erario nazionale.

La riscossione di tali proventi e quella delle spese di giustizia punitiva è affidata agli agenti demaniali.

Art. 2.

Spetterà per intero ai municipi il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni che hanno luogo per contravvenzioni ai regolamenti comunali e quello delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale.

E a carico dei municipi la riscossione di tale provento ed il pagamento delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti.

Art. 3.

Le sovratasse in materia di contribuzioni dirette e le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della guardia nazionale sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via amministrativa, ai modi ed alle spese di riscossione.

Gli agenti dell'amministrazione dei tributi diretti, ed i tesorieri ed esattori comunali cureranno la riscossione di tali cespiti.

E' a carico rispettivo delle provincie e dei municipi l'istruttoria delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali.

Art. 4.

Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi, sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acque.

Art. 5.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese dovute in forza di sentenze emanate nei procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulla privativa postale e sui telegrafi è pur affidata ai contabili demaniali i

o-o

Art. 3.

Gli agenti governativi provvisti di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale nei termini dell'articolo 1°, sia che privati, sia che agenti governativi, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Sarà libero ai comuni ed alle provincie di stabilire quell'aliquota di partecipazione nei rispettivi loro regolamenti che stimeranno conveniente.

Identico al qui contro.

Art. 1.

Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.

Fino a che non sarà unificato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle province meridionali le disposizioni della legge del 23 novembre 1819 e del decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai notai.

Art. 2.

Alle provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia o di un consorzio di più provincie.

Apparterrà ai municipi il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali, o nell'interesse di un consorzio di più comuni e quello altresì delle ammende inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale.

Art. 3. o-o

Gli scrittori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale nei termini dell'articolo 1°, sia che privati, sia che agenti governativi, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Sarà libero ai comuni ed alle provincie di stabilire quell'aliquota di partecipazione nei rispettivi loro regolamenti che stimeranno conveniente.

Art. 4.

Identico al qui contro.

Art. 5.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale, è affidata agli agenti demaniali delle finanze.

quali anticiperanno altresì le spese occorrenti per simili procedure.

Art. 6.

Alla riscossione per conto dello Stato del prodotto delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale portate da sentenza di condanna o divenute altrimenti esigibili, e risultanti dalle obbligazioni accettate ed approvate, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 7.

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale potrà, allorché l'obbligazione sarà stata legalmente estinta, venir autorizzata per decreto del direttore del demanio e tasse, previo parere del Procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove risiede lo stesso direttore.

At penari akan diajak ke rumah untuk
bertamasya ke rumah,

Art. 8. 11

Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente.

Nat: 10a.

[illegible]

Art. 6.

Ai tesorerieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei comuni o delle province nei termini dell'articolo 2°.

Art. 7.

Gli agenti dell'amministrazione dei tributi diretti ed i tesorieri, cameralenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovrattasse in materia di contribuzioni dirette.

Art. 8.

Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed obblazioni legittime ~~Derivate in conseguenza di una semplice ingiunzione amministrativa~~, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 9.

Per le sovrattasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

Le dette sovratasse ~~fori~~, che sono la conseguenza di ~~semplici ingiunzioni amministrative~~, sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione: il tutto nei termini delle leggi vigenti.

~~Art. 10.~~

~~Identicos al qui contro.~~

Adesso nella forma del 30 dicembre 1866
del 1866